

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

VIII LEGISLATURA

---

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**parlamentari**

---

**401° RESOCONTO**

**SEDUTE DI MARTEDÌ 23 MARZO 1982**

**INDICE****Commissioni permanenti e Giunte**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	7
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	10
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	12
9 <sup>a</sup> - Agricoltura . . . . .	»	15
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	20
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	27
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	29

**Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo**

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i>	33
Rai-Tv . . . . .	»	36

**Commissioni d'inchiesta**

Servizi di informazione e segreto di Stato . . . . .	<i>Pag.</i>	39
« Sindona » . . . . .	»	40

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	43
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	»	43
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	43
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .	»	45

---

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	46
------------------------	-------------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

*Presidenza del Presidente*

MURMURA

*indi del Vice Presidente*

FLAMIGNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Corder.**La seduta inizia alle ore 15,40.***SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA PER I DISEGNI DI LEGGE RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELL'ARTIGIANATO**

Circa la questione di competenza in titolo (sollevata il 3 marzo) il presidente Murmura comunica che il Presidente del Senato, udito il parere della 10<sup>a</sup> Commissione permanente, ha deciso di confermare l'assegnazione già disposta per i disegni di legge in materia di artigianato nn. 203, 7751, 840, 1678 e 1679. Il carattere di legge-quadro di detti provvedimenti non è infatti sufficiente a far emergere la competenza primaria della Commissione affari costituzionali anche avuto riguardo alla considerazione che gran parte della legislazione nazionale presenta in qualche modo riflessi che afferiscono all'ordinamento regionale.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE REFERENTE**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE — « Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 » (31), d'iniziativa dei senatori Martinazzoli ed altri**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE — « Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali » (1272), d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri**

**« Nuove norme sui procedimenti d'accusa » (1281), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino (Seguito dell'esame e rinvio)**

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il relatore Bonifacio svolge un approfondito riepilogo del dibattito fin qui tenutosi ricordando tra l'altro che nel corso dell'ultima seduta il senatore Jannelli ha presentato ed illustrato una serie di emendamenti di cui egli, a sua volta, si sofferma a spiegare la portata.

Dopo avere posto in rilievo la caduta di credibilità del sistema vigente per i reati ministeriali, il relatore Bonifacio osserva che il processo a suo tempo svoltosi dinanzi alla Corte Costituzionale ha determinato un accumulo ingente di giudizi di legittimità tale da allontanare la Corte stessa dalla sua primaria funzione. Questa disfunzione non è risolta dagli emendamenti del senatore Jannelli, che tendono ad istituire l'ufficio della procura presso la Corte costituzionale ed a disciplinarne il funzionamento.

Ad avviso del relatore Bonifacio, va verificata la logica dell'articolo 1 del disegno di legge n. 31 di cui occorre modificare il testo.

Il senatore Maffioletti ricorda che il dibattito in corso si trascina dal 1980, in attesa anche della presentazione degli emendamenti del Gruppo socialista per rendere conclusivo il dibattito, ma, egli rileva, le proposte avanzate dal senatore Jannelli in realtà riporterebbero la Commissione a posizioni ormai superate, dato che sembrava acquisito il concetto per il quale il ricorso alla giustizia ordinaria offre maggiori garanzie sia agli imputati politici che a quelli laici. Dichiara quindi di essere contrario agli emendamenti presentati dal Gruppo socialista e chiede che il dibattito proceda, nel rispetto della procedura, prendendo atto che l'esame degli articoli è già iniziato.

Il relatore Bonifacio puntualizza che in sede europea è stato stabilito che l'adozione

di speciali procedimenti di giurisdizione per situazioni del tutto particolari non confligge con le intese internazionali in materia di principio del doppio grado di giurisdizione.

Secondo il senatore Stanzani Ghedini l'attuale ordinamento è completamente insoddisfacente, ed il *referendum* a suo tempo promosso dal partito radicale mirava appunto a porre il problema della incongruità di una giustizia politica. A suo parere la Commissione inquirente ed ogni sede speciale di giudizio che opera un filtro politico vanno soppresse. Occorre inoltre evitare di dare corpo ai reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione per il Presidente del Consiglio e per i ministri dato che si tratta di fattispecie ambigue, rischiose e pericolose. La soluzione va invece individuata nel deferimento dei ministri, salvo autorizzazione, alla magistratura ordinaria.

Coerentemente inoltre a quanto ha sostenuto il relatore Bonifacio, il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 31 va soppresso.

Osservato quindi che l'esperienza da lui avuta in seno alla Commissione inquirente gli ha dimostrato come la fase di istruttoria e di accertamento non abbia possibilità di svolgimento giacché ogni atto è soggetto a deliberazioni di maggioranza, afferma che tale fase istruttoria deve essere affidata alla magistratura ordinaria e non all'ipotizzata procura della Corte Costituzionale così come configurata dagli emendamenti del senatore Jannelli.

La strada maestra resta dunque quella della magistratura ordinaria, salva la previsione di autorizzazione parlamentare.

Il presidente Murmura precisa che i temi sui quali si è soffermato il senatore Stanzani Ghedini hanno già formato oggetto di riflessione da parte della Commissione. Il dibattito pertanto va circoscritto agli articoli non ancora approvati ed ai nuovi emendamenti presentati.

Dopo che il relatore Bonifacio ha proposto la soppressione della prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge n. 31, nell'intento di limitare la normativa alla disciplina del procedimento da applicare ai reati

commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, il senatore Mancino dichiara di non condividere gli emendamenti presentati dal senatore Jannelli pur apprezzando lo sforzo di approfondimento della problematica che essi denotano. È infatti motivo di preoccupazione che nei riguardi dell'uomo di governo venga emesso un giudizio acritico di carattere politico, mentre occorre farsi carico anche delle esigenze del cittadino che dovrebbe attendere la definizione del giudizio sui reati ministeriali prima che venga iniziato quello verso di lui diretto. Dopo avere dato atto al senatore Stanzani Ghedini della rilevanza dei temi trattati conclude dichiarandosi contrario al primo comma dell'articolo 1.

Il senatore Jannelli rileva che le ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, che l'articolo 1 mira a prevedere anche per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri al fine della posizione in stato di accusa da parte del Parlamento, sono difficilmente configurabili come non è per nulla chiaro quale debba essere il soggetto preposto alla loro individuazione. Il progetto di legge del senatore Martinazzoli non si pone i problemi da lui sollevati, mentre d'altra parte qualora dovesse essere soppresso il primo comma dell'articolo 1, afferente appunto alle ipotesi di reato cui egli ha fatto riferimento, verrebbe a cadere tutta la restante parte del provvedimento. A questo punto il senatore Jannelli, in riferimento alla seconda parte dell'articolo 1 (che prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per i giudizi nei riguardi di reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni), si chiede chi in concreto possa procedere alla concessione di siffatta autorizzazione.

Puntualizza il relatore Bonifacio che, di siffatto aspetto, non potrà che occuparsi il regolamento della Camera di appartenenza dell'inquisito.

Il senatore Jannelli conclude quindi domandandosi se il giudizio politico che si vuole evitare in realtà non si riproponga se la tesi del relatore dovesse essere accolta.

Dopo ulteriori interventi del presidente Murmura e del senatore Maffioletti, il sena-

tore Branca rileva che occorre sottrarre al procedimento speciale i reati comuni.

Viene quindi posta ai voti la proposta del relatore Bonifacio volta a sopprimere il primo comma dell'articolo 1.

L'emendamento viene approvato.

Dopo interventi dei senatori Stanzani Ghedini e del relatore Bonifacio, vengono separatamente posti in votazione due emendamenti sostitutivi all'articolo 1 presentati dal senatore Jannelli, che la Commissione respinge.

Il presidente Murmura dichiara quindi preclusi i successivi articoli aggiuntivi proposti, dopo l'articolo 1, dal senatore Jannelli.

Dopo interventi del relatore Bonifacio e del senatore Vincenzo La Russa, il senatore Stanzani Ghedini propone che al secondo comma dell'articolo 1 venga soppressa la espressione « anche se cessati dalla carica ».

Dopo interventi del senatore Jannelli, del presidente Murmura e dello stesso senatore Stanzani Ghedini, il relatore Bonifacio precisa che l'autorizzazione a procedere nel caso dei reati ministeriali è volta a tutelare non tanto la persona quanto la funzione; conseguentemente il carattere ministeriale del reato perdura anche se colui che a suo tempo lo commise è cessato dalla carica.

Posta ai voti, la proposta del senatore Stanzani Ghedini viene respinta.

Dopo che il senatore Jannelli ha manifestato la propria contrarietà alla prima parte del secondo comma dell'articolo 1, il relatore Bonifacio propone che la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni sia riservata al Senato della Repubblica.

Concorda il senatore Vincenzo La Russa, che individua nel Senato la Camera più idonea allo svolgimento di siffatto compito.

Il senatore Mancino non si nasconde che una siffatta ipotesi potrebbe non trovare il consenso dell'altro ramo del Parlamento sicchè trova più congruo e realistico mantenere il testo così come è formulato, salvo per i componenti del Governo che non siano membri del Parlamento e per i quali l'autorizzazione dovrebbe essere concessa dal Senato della Repubblica.

Anche secondo il senatore Maffioletti occorre evitare forzature: egli ricorda che la proposta di legge costituzionale presentata dalla sua parte politica alla Camera dei deputati prevede che, nel caso di procedimento riguardante più ministri per i quali l'autorizzazione non compete alla stessa Camera, la competenza sia del Parlamento in seduta comune.

Il senatore Stanzani Ghedini rileva che la proposta di legge del deputato Spagnoli si preoccupa della unitarietà del giudizio che, anche secondo il suo parere, non può essere frammentato. Sicchè se si tende a superare l'intervento del Parlamento in seduta comune, occorre rimettere o alla sola Camera o al solo Senato tutte le autorizzazioni.

Il senatore Jannelli ricorda che il Governo è espressione dei due rami del Parlamento e non ritiene dunque di poter condividere la proposta avanzata dal relatore Bonifacio.

Questi, in aggiunta a quanto ha già precisato circa la natura della autorizzazione a procedere — la quale tende a tutelare la funzione e non la persona — osserva che, in coerenza con gli orientamenti emersi negli ultimi anni, favorevoli alla specializzazione dei compiti dei due rami del Parlamento, quella in considerazione potrebbe proprio essere una delle competenze da riservare al Senato, come Camera più adatta, nella logica di una differenziazione, per lo svolgimento delle valutazioni in considerazione.

Posto ai voti l'emendamento del relatore Bonifacio è respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto anche un emendamento presentato dal senatore Maffioletti, il relatore Bonifacio propone che l'autorizzazione a procedere per il Presidente del Consiglio o per i ministri che non siano membri del Parlamento venga concessa, anzichè dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Il relatore Bonifacio fornisce quindi chiarimenti procedurali ai senatori Stanzani Ghedini e Jannelli, e poi la Commissione approva, su proposta dello stesso relatore Bonifacio, un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 volto a disporre che, nel caso di procedimento riguardante più soggetti appar-

tenenti a Camere diverse ovvero uno dei quali non sia membro del Parlamento, le autorizzazioni spettano al Senato della Repubblica.

Posto ai voti, contrari i senatori Jannelli e Stanzani Ghedini, l'articolo 1 è accolto nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3, di cui il relatore Bonifacio propone un nuovo testo, stando al quale il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 viene modificato nel senso che per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri la pena possa essere aumentata fino ad un terzo in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato.

Posto ai voti, contrari i senatori Stanzani Ghedini e Jannelli, il testo sostitutivo dell'articolo 3 è approvato.

A questo punto il relatore Bonifacio sottolinea l'opportunità di adottare una norma transitoria, che si riserva di presentare in Assemblea, volta a puntualizzare la disciplina applicabile ai procedimenti eventualmente in corso al momento della nuova normativa.

Da parte dei senatori Maffioletti, Branca e Stefani viene quindi proposto un articolo aggiuntivo secondo il quale l'autorizzazione si intende negata se per il diniego della sua concessione vota la maggioranza assoluta dei componenti della Camera competente mentre in caso contrario l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Il relatore Bonifacio dichiara di essere nettamente contrario a tale emendamento proprio in relazione alla differenza che sus-

siste tra autorizzazione *ex* articolo 68 della Costituzione e l'autorizzazione in questione, che comporta una valutazione di politica costituzionale. Difatti, se mai, la maggioranza assoluta dovrebbe essere richiesta per concedere l'autorizzazione e non certo per negarla nel corso di una valutazione durante la quale il Parlamento è chiamato ad apprezzare le circostanze ad esso sottoposte.

Il senatore Branca rileva che la norma che viene suggerita in realtà pone il problema della presenza di tutti i parlamentari, ottenendosi la quale non avrebbero ragione di sussistere le preoccupazioni manifestate.

Il senatore Mancino auspica che le convergenze finora raggiunte non vengano compromesse da un emendamento che troverebbe nell'Assemblea una sede più congrua di trattazione.

Dopo un ulteriore intervento del relatore Bonifacio, il senatore Maffioletti insiste sull'emendamento che, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore Stanzani Ghedini propone quindi che la Camera competente debba pronunciarsi sulla autorizzazione entro il termine di tre mesi.

Il senatore Maffioletti dichiara che in riferimento al termine fissato la sua parte si asterrà dal voto.

Messo quindi in votazione, l'emendamento viene respinto.

Il seguito dell'esame, durante il quale dovranno essere vagliati le necessarie modifiche di coordinamento ed altri aspetti procedurali, è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

Presidenza del Presidente  
CIOCE

*Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Darida ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Lombardi.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale** » (1412, 1549, 1562-B), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri, Pecchioli ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso il 16 marzo.

Prende la parola il Ministro della giustizia, il quale sottolinea le ragioni d'urgenza che inducono a sollecitare il varo del provvedimento nel testo approvato dalla Camera, nonostante le indubbe perplessità — nutrite su alcuni punti anche dal Governo — che esso suscita.

Si passa quindi all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Senza discussione sono accolte le modifiche agli articoli da 1 a 5.

All'articolo 6 il senatore Benedetti illustra un emendamento, da lui presentato insieme ai senatori Tedesco Tatò ed altri, col quale al primo comma del testo approvato dalla Camera si propone di sostituire le parole « una delle attenuanti di cui all'articolo 3 » con le altre « l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 ».

L'oratore osserva che nella sostanza lo emendamento si propone di ristabilire il testo originariamente varato dal Senato.

Al riguardo il senatore Benedetti afferma che i senatori comunisti si rendono conto delle esigenze di un rapido varo del provvedimento poc'anzi prospettate dal ministro Darida.

Tuttavia — a suo avviso — se è condivisibile, in via di principio, un provvedimento che, data la difficile ricognizione della realtà del terrorismo, finisce col presentare inevitabilmente un certo margine di incertezza nel suo ambito di applicazione, non è invece accettabile che tale incertezza si estenda dalla manovra diretta alla riduzione o alla eliminazione della pena (manovra oltre tutto che ha già dato buona prova con la legge Cossiga), alla regolamentazione dell'istituto della libertà provvisoria. Su tale istituto — continua l'oratore — si è infatti andato faticosamente delineando ormai un certo indirizzo di rigore davanti al quale sarebbe già difficile spiegare, ad una opinione pubblica indubbiamente turbata, una inversione di tendenza in una materia così delicata, come il terrorismo, contro il quale oltre tutto la lotta non può considerarsi conclusa.

Osservato che proprio il fatto che la lotta non si è chiusa impone invece di mantenere in atto tutti quegli strumenti cautelativi finora faticosamente apprestati, il senatore Benedetti conclude affermando che da quanto da lui esposto risulta evidente che l'emendamento dei senatori comunisti ha ad oggetto un punto qualificante di tutto il provvedimento e non può essere certo considerato dettato da finalità di mero perfezionismo.

Alle considerazioni del senatore Benedetti si associa quindi il senatore Gozzini, il quale afferma in particolare che alla disposizione che l'emendamento dei senatori comunisti intende modificare si legano rischi eccessivi, che non possono essere in alcun modo calcolati e in relazione ai quali le società non può non rivelarsi ostile.

Segue l'intervento del senatore Filetti il quale, richiamando l'opposizione di principio dei senatori del Movimento sociale - De-

stra nazionale al provvedimento, sul quale d'altronde si registrano anche a livello di stampa, quotidiana e periodica, tante perplessità, sottolinea l'esigenza di una attenta ponderazione del testo in esame in ogni sua parte. Ponderazione tanto più necessaria, continua l'oratore, davanti a disposizioni come quella del primo comma dell'articolo 6, che estende in maniera eccessiva la possibilità di concedere la libertà provvisoria anche ad autori di gravi fatti criminosi. Per tale ragione egli dichiara di non poter non condividere l'emendamento illustrato dal senatore Benedetti.

Prende quindi la parola la senatrice Tedesco Tatò, che ribadisce la posizione dei senatori comunisti testè illustrata dal senatore Benedetti. In particolare l'oratrice tiene a sottolineare come l'andamento della discussione alla Camera dei deputati in Aula evidenzi che le preoccupazioni dei senatori comunisti non sono certo infondate visto che era stato predisposto un emendamento (sul quale si era raggiunta una larga intesa anche da parte del Governo) mirante appunto a contenere entro limiti più convenienti l'ambito di applicazione della norma di favore sulla libertà personale contenuta nell'articolo 6. Emendamento poi non posto in votazione — conclude la senatrice Tedesco Tatò — per ragioni procedurali.

Segue l'intervento del ministro Darida che, nel ribadire l'esigenza di una definizione dell'*iter* del provvedimento, si rimette alle valutazioni che al riguardo vorrà tenere la Commissione.

Prende quindi la parola il senatore Anderlini il quale sottolinea come l'*iter* del provvedimento abbia evidenziato una notevole divergenza tra l'orientamento dell'opinione pubblica — la quale è passata da una originaria disponibilità ad uno stato di diffusa preoccupazione davanti a misure premiali di cui finirebbero per usufruire anche individui colpevoli di gravissimi misfatti — e l'orientamento del Parlamento e delle forze politiche le quali facendosi carico di alcune esigenze preminenti connesse alla lotta al terrorismo, hanno preso atto dell'importanza che a questo fine poteva assumere un ampliamento delle misure premiali inizialmente previste.

Tali esigenze, tuttavia, continua l'oratore, non possono essere giudicate sufficienti per superare le perplessità che indubbiamente suscita una disposizione come quella del primo comma dell'articolo 6; di guisa che, ove non venga modificata in senso restrittivo, sarà inevitabile per il Gruppo dei senatori della Sinistra indipendente una rimediatazione del proprio atteggiamento sull'intero disegno di legge.

L'emendamento del senatore Benedetti è infine messo in votazione e non è accolto. L'articolo 6 è quindi approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Senza discussione sono approvate le modificazioni introdotte negli articoli da 7 a 10.

È accolta poi la soppressione dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato, dopo dichiarazione contraria del senatore Filetti, il quale afferma di non rinvenire ragione alcuna per la soppressione di una norma che anzi potrebbe rivelarsi di estrema importanza ai fini della tutela della segretezza delle indagini contro il terrorismo.

Vengono successivamente approvati il nuovo testo dell'articolo 12, al quale si dichiara contrario il senatore Filetti, nonché l'articolo 13.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturali** » (1372), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Il Presidente comunica alla Commissione che il disegno di legge, in considerazione del parere negativo espresso sulla copertura finanziaria dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, è stato rinviato dalla Presidenza del Senato alla Commissione, che l'aveva approvato in sede deliberante nella seduta del 27 gennaio senza attenersi al parere stesso.

Sulle comunicazioni del presidente Ciocco prende la parola il senatore Filetti, il quale

contesta nel merito il parere formulato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, osservando che il disegno di legge contiene una norma meramente interpretativa di una facoltà che è da presumere rientri già attualmente nell'ambito delle finalità assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Prende successivamente la parola il senatore Rosi il quale sottolinea l'opportunità di una pausa di meditazione.

Il presidente Cioce prende atto dell'orientamento favorevole della Commissione alla proposta avanzata dal senatore Rosi ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

**BILANCIO (5°)**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

Presidenza del Vice Presidente  
CAROLLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le partecipazioni statali Giacometti e per il tesoro Tarabini.*

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Giorgio Milani si rammarica per il fatto che il presidente De Vito non possa annunciare l'avvio formale dell'indagine conoscitiva sull'assetto delle partecipazioni statali; raccomanda comunque che tale indagine abbia sollecito inizio tenuto anche conto dei prevedibili impegni che aspettano la Commissione in sede di nuova lettura del disegno di legge finanziaria 1982.

Il presidente Carollo assicura che si farà carico di trasmettere al presidente della Commissione De Vito le considerazioni e le preoccupazioni espresse dal senatore Milani.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**« Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico » (1828)**  
(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 10ª)

Riferisce alla Commissione il presidente Carollo illustrando la portata del decreto-legge n. 69 ed i connessi profili finanziari. In particolare sottolinea che la copertura appare assicurata in modo corretto; propone l'emissione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini, sotto un profilo di politica economica, dichiara che sarebbe stato più opportuno trasmettere al mercato un ulteriore segnale disinflazionistico, abbassando nuovamente il prezzo dei prodotti petroliferi, anzichè aumentarne il carico fiscale. Si dichiara fortemente contrario al fatto che si stabilisca un sostanziale legame di scopo, ultradecennale, tra determinate entrate e l'aumento del fondo di dotazione Enel.

Conclude ribadendo le proprie perplessità sia in ordine ai profili di politica economica, sia in ordine agli stretti profili di copertura.

Il senatore Stammati dichiara che sarebbe stato oltremodo inopportuno, abbassando ancora il prezzo della benzina, immettere un ulteriore spinta al consumo di un bene per il quale — com'è noto — siamo largamente dipendenti dall'estero, con pesantissime conseguenze sulla bilancia commerciale. Afferma che la condotta del Governo va in questo caso pienamente condivisa, in quanto, in attesa degli ulteriori sviluppi della situazione dei mercati internazionali, appare un atto di saggezza mantenere stabile il prezzo dei prodotti petroliferi.

Sotto il profilo contabile rileva che la tecnica utilizzata nel decreto-legge è perfettamente corretta in quanto le maggiori entrate vengono acquisite *in toto* al bilancio dello Stato, senza alcun legame di scopo tra entrata e spesa.

Il senatore Fosson esprime perplessità sull'opportunità di predeterminare in un arco ultradecennale la durata della maggiore erogazione al fondo di dotazione Enel.

Il Presidente relatore — nel replicare ai rilievi formulati nel corso del dibattito — osserva che sul piano della lotta all'inflazione le norme in esame appaiono sostanzialmente neutre, mentre invece dal punto di vista della copertura non sembra possano sollevarsi dubbi e perplessità.

Conferma quindi la propria proposta di un parere favorevole.

Il sottosegretario Tarabini si associa pienamente alle considerazioni svolte dal senatore Stammati sia sotto il profilo del significato di politica economica che sotto quello strettamente contabile. Fornisce al senatore Fosson alcuni chiarimenti sulla meccanica del provvedimento.

Il senatore Bollini ritiene inaccettabile che con un decreto-legge si stabilisca una erogazione ultradecennale ad un fondo di dotazione.

Dopo un breve intervento del senatore Giorgio Milani, il senatore Ferrari-Agradi dichiara che sotto il profilo della copertura il provvedimento appare perfettamente corretto; in ordine ai profili di politica economica raccomanda che nel parere venga sottolineata l'esigenza di evitare per l'avvenire aumenti nei prezzi, limitatamente a quei prodotti petroliferi che entrino a far parte dei costi di produzione.

Conclude dichiarandosi perfettamente d'accordo con la manovra decisa dal Governo, con le norme in esame, ribadendo peraltro l'opportunità che per l'avvenire l'aumento dei prodotti petroliferi non incida negativamente sui costi di produzione.

La Commissione, a maggioranza, dà infine mandato al Presidente-relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole nel quale sia fatta menzione della raccomandazione testè svolta dal senatore Ferrari-Agradi.

**« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale » (1832), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione)**

Riferisce alla Commissione il presidente Carollo proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini chiede che venga dimostrata la ininfluenza finanziaria, sul settore pubblico allargato, delle norme in esame. Anche il senatore Colella esprime perplessità in ordine ad una supposta « neutralità » della decretazione d'urgenza in questione.

Il sottosegretario Tarabini fa presente che le norme in esame costituiscono uno stralcio della complessiva manovra di diminuzione della spesa sanitaria impostata con il disegno di legge finanziaria 1982. Le norme comporteranno una riduzione di oneri valutabile nell'ordine di 340 miliardi annui. Sotto il profilo della copertura, pertanto, non si pongono, conclude il rappresentante del Tesoro, problemi di sorta.

Dopo che il senatore Colella ha dichiarato che le considerazioni svolte dal rappresentante del Tesoro vanno accolte con un atto di fiducia, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al presidente Carollo di redigere un parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 13.*

ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

Presidenza del Presidente  
BUZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Zito.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Riforma degli studi medici** » (704), d'iniziativa dei senatori Spadolini ed altri

« **Nuovo ordinamento degli studi di medicina** » (835)

« **Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina. Adeguamento alla normativa comunitaria europea ed alla istituzione del servizio sanitario nazionale** » (1086), d'iniziativa dei senatori Bompiani ed altri

« **Istituzione delle scuole di medicina** » (1322), d'iniziativa dei senatori Rossanda ed altri (Esame e rinvio)

Il relatore alla Commissione Bompiani, si sofferma preliminarmente sull'ampio dibattito culturale che si svolge nel Paese in ordine alla riforma degli studi medici, dal quale scaturiscono — egli dice — le proposte dei diversi gruppi politici e quella di iniziativa governativa di cui la Commissione inizia ora l'esame.

Dopo aver sottolineato che i problemi relativi a tale riordinamento degli studi insi- stendo in un'ottica di riforma dell'università, sono indiscutibilmente di competenza della 7<sup>a</sup> Commissione, pur se presentano notevoli implicazioni con il settore dell'assistenza medica e della formazione professionale del personale medico e paramedico, anche in relazione alle norme comunitarie in materia, si sofferma sui problemi relativi alla formazione universitaria di base dei medici, nonchè alla nuova figura del medico di base

(struttura di primo livello della organizzazione sanitaria), al quale deve rivolgersi in primo luogo tale formazione, attraverso un potenziamento delle discipline fondamentali e il travaso nella formazione *post lauream* degli insegnamenti a carattere più spiccatamente specialistico.

Il relatore Bompiani accenna quindi — anche in riferimento alle soluzioni prospettate nei quattro disegni di legge in esame — alle funzioni generali del medico di base; agli ostacoli che attualmente si frappongono ad una corretta formazione del personale medico, sia per quanto attiene alle condizioni dei discenti e dei docenti, sia in relazione al *curriculum* degli studi, sia infine alla inadeguatezza delle strutture universitarie e sanitarie; alle misure opportune per superare tale situazione e migliorare la formazione professionale del medico (osserva in proposito che particolare rilevanza assume la regolamentazione dell'accesso alla facoltà di medicina).

Passa quindi a trattare dei dati essenziali riguardanti la situazione delle facoltà mediche nei Paesi della Comunità economica europea, soffermandosi ad illustrare i possibili raffronti con la situazione italiana: accenna tra l'altro all'esistenza, in quasi tutti i Paesi, di misure di programmazione degli accessi atte a garantire un idoneo rapporto tra le strutture e il numero dei docenti e dei discenti, nonchè all'esistenza di effettive attività applicative o di tirocinio da parte degli studenti, la cui realizzazione è invece insoddisfacente in Italia.

La situazione italiana, continua il relatore, è invece caratterizzata da un altissimo numero di studenti per ogni sede universitaria, ciò che fa emergere chiaramente la esigenza di una programmazione degli accessi che valga a ridurre il numero, nonchè di una migliore distribuzione sul territorio; parimenti squilibrato è il rapporto tra docenti e studenti, a cui si potrebbe parzialmente rimediare attraverso l'utilizzazio-

ne di professori a contratto o convenzionati, secondo le procedure previste sia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, sia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante riordinamento della docenza universitaria.

Ulteriori dati forniti dal relatore si riferiscono al prevedibile numero di medici presenti in Italia nel 1985 (si prospetta un rapporto di 3,52 medici per ogni mille abitanti); osserva in proposito che, anche se si consolidasse l'attuale tendenza alla diminuzione delle iscrizioni al primo anno di medicina, dovrà essere riassorbito l'altissimo numero degli attuali iscritti, ciò che fa temere nei prossimi anni una vera e propria esplosione del numero dei laureati.

Il relatore Bompiani passa quindi a svolgere un esame comparativo delle linee generali dei quattro disegni di legge. Osserva che essi cominciano tutti col definire la materia oggetto della normativa, per dettare poi norme sull'ordinamento universitario (con particolare riferimento al testo governativo, accenna ai corsi di diploma per operatore tecnico, al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, al corso di laurea in medicina e chirurgia e ai corsi di specializzazione, tutti a numero programmato); seguono quindi norme specifiche in materia di attività di educazione sanitaria e di convenzione.

Per quanto attiene in particolare all'accesso ai corsi, osserva che il progetto governativo prevede un esame di ammissione a carattere nazionale, volto a realizzare una selezione in base a criteri oggettivi, mentre i disegni di legge dei senatori repubblicani, della Democrazia cristiana e comunisti regolano l'accesso in maniera diversa, prevedendo uno o due anni propedeutici (che paiono al relatore meglio garantire il principio dell'eguaglianza delle opportunità); talune differenze vi sono sulle modalità di accertamento del profitto in tale periodo propedeutico, ma in tutti è riservata alle facoltà mediche sia la formazione dei diplomati che dei laureati.

Il relatore osserva peraltro che non si può ignorare l'esistenza di altre facoltà cui

fanno capo professionalità richieste dal Servizio sanitario nazionale, e a tale riguardo prospetta modelli selettivi alternativi, per regolare l'accesso a tali facoltà, accennando anche ai problemi di riordinamento degli studi biologici.

Da ultimo il relatore si sofferma sulle norme che nei diversi disegni di legge regolano i rapporti tra le facoltà di medicina e il Servizio sanitario nazionale: mentre sulle altre parti dei testi in esame egli ritiene di poter riscontrare sufficienti elementi di convergenza, non può nascondersi la profonda differenza esistente in merito a tale problema tra le norme proposte dai senatori comunisti e quelle contenute negli altri disegni di legge. Il disegno di legge n. 1322 prevede infatti un trasferimento delle facoltà mediche al Servizio sanitario nazionale, quali scuole di medicina a livello territoriale: il relatore esprime in proposito fortissime perplessità ritenendo egli che il necessario raccordo tra la struttura sanitaria e le facoltà mediche, che non possono essere espunte dal contesto universitario, possa essere assicurato attraverso le convenzioni regolate dall'articolo 39 della citata legge n. 833, e sottolinea che tale aspetto rappresenta un nodo fondamentale da sciogliere per arrivare ad un testo unificato delle proposte in esame.

Dopo aver osservato che in tutti i disegni di legge in esame si prevede l'istituzionalizzazione di una istanza di coordinamento tra le facoltà mediche che abbia funzioni di raccordo con il Consiglio universitario nazionale, con il Ministero della pubblica istruzione e con il Consiglio sanitario nazionale, il senatore Bompiani, concludendo la relazione, si riserva di fornire ulteriore materiale di documentazione alla Commissione e termina esprimendo il proprio apprezzamento per la decisione dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente di avviare finalmente in maniera concreta l'esame degli importanti problemi sopra trattati.

Il presidente Buzzi dopo aver ringraziato il relatore per il modo esauriente e approfondito con cui ha affrontato la materia oggetto dei disegni di legge, di cui sottoli-

nea la rilevanza, osserva che attraverso un confronto politico e culturale sui temi trattati, in ordine al quale si può pensare anche ad audizioni di operatori del settore, è da auspicare che si giunga alla redazione di un testo unificato su cui si realizzi un'ampia convergenza. Si riserva quindi di individua-

re, in acordo con l'Ufficio di Presidenza e con il relatore, le forme procedurali più idonee a tale scopo.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

Presidenza del Presidente  
FINESSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per  
l'agricoltura e le foreste Fabbri.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Norme sui contratti agrari** » (17-B), d'iniziativa del senatore Truzzi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

« **Nuove norme sulla forma e sulla validità dei contratti agrari ultranovennali o a tempo indeterminato** » (566), d'iniziativa del senatore Filletti

« **Sospensione necessaria del processo per cessazione di proroga di contratto agrario** » (570), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri

« **Norme in materia di contratti agrari** » (1567), d'iniziativa dei senatori Pistolese ed altri (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 18 marzo.

Dopo che il presidente Finessi ha ricordato l'impegno della Commissione di concludere entro domani l'esame del disegno di legge, prende la parola il relatore Salvaterra che prosegue nell'illustrare il disegno di legge n. 17-B, scelto dalla Commissione come testo-base.

Si sofferma anzitutto sui punti più qualificanti della normativa, già approvata dal Senato e modificata dall'altro ramo del Parlamento: fine per i cartelli di affitto, del regime di proroga protrattosi per decenni; durata dell'affitto adeguata alle esigenze di programmare gli investimenti nel settore

primario ed in linea con la durata media dei contratti vigenti a livello europeo (la durata per i contratti in corso è scaglionata in rapporto alla data di inizio, nell'intento di evitare turbative derivanti da una immediata globale liberalizzazione); equo canone collegato ai dati catastali (ricorda l'oratore al riguardo la necessità di tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, nonchè dell'aumento dei costi derivante dal fenomeno inflazionistico: si riserva di approfondire maggiormente il problema); miglioramenti e trasformazioni, disciplinati con disposizioni che rispondano non solo all'interesse dell'affittuario ma anche a quello generale della collettività ad uno sviluppo moderno del settore primario.

Soffermandosi quindi sulla parte della normativa concernente la conversione in affitto dei contratti associativi di mezzadria e di colonia parziaria il relatore pone in rilievo come tale punto sia il più controverso e su di esso occorra fare attenzione in modo che non si mortifichino i proprietari, nè tale normativa venga motivata con una sorte di nemesi storica e sociale.

Evidenziato quindi che si può rispondere positivamente alla domanda se la conversione predetta apporti dei vantaggi (riduce i contrasti, trattiene i giovani nelle campagne, facilitandone l'interessamento alla imprenditorialità, crea maggiore produttività) il relatore rileva, in ordine al quesito se il provvedimento possa essere considerato conforme a principi di giustizia e non solo dal punto di vista giuridico, che occorre approfondire bene tali aspetti anche alla luce del parere che sarà trasmesso dalla Commissione affari costituzionali, considerando anche che nei precedenti dibattiti si era avuto al riguardo una seria opposizione politica.

Ritenendo quindi opportuno avere presente la reale consistenza delle situazioni che si intendono disciplinare, il relatore Sal-

vaterra richiama l'attenzione della Commissione su taluni dati statistici rilevando in particolare che in Italia, su un totale di 2.622.000 aziende, concernenti una superficie di 22 milioni di ettari, risultano condotte a mezzadria (nel 1977) 71.293 aziende per un totale di 757 mila ettari; a distanza di tre anni dette aziende mezzadrili si sono ridotte a 47.865 per una superficie totale di 500 mila ettari.

Passando quindi ad illustrare l'articolato, il relatore Salvaterra pone in particolare l'accento sull'articolo 1, relativo alla durata minima di 15 anni per i contratti di affitto a coltivatori diretti; sull'articolo 3, relativo all'affitto particellare (la modifica qui apportata dalla Camera dei deputati vanifica, a suo avviso, la validità della norma che nel testo approvato dal Senato era intesa a facilitare sostanzialmente il reinserimento sociale degli emigrati ritornati ad occuparsi della campagna); sull'articolo 5, concernente il recesso dal contratto di affitto e i casi di risoluzione (si è da talune parti rilevato un trattamento discriminatorio nel senso che è facilitato il recesso da parte dell'affittuario); sull'articolo 7, concernente la equiparazione di tecnici, laureati o diplomati di scuole di indirizzo agrario o forestale e laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico (la norma, rileva l'oratore, consente opportunamente che allo sviluppo del settore primario vada l'apporto della conoscenza tecnica del personale specializzato: occorrerà comunque approfondirla in taluni suoi particolari aspetti).

Soffermandosi quindi sull'articolo 9 (tabella per l'equo canone), modificato dall'altro ramo del Parlamento che ha elevato da 36 a 50 il coefficiente minimo di moltiplicazione, il relatore Salvaterra manifesta la propria perplessità in riferimento alla galoppante inflazione verificatasi nel corso degli ultimi anni e ricordando che già nel 1979, in sede di esame del testo presso la Commissione senatoriale si erano avanzati coefficienti ben più elevati nell'intento di dare una valutazione realistica della materia; se motivi di urgenza porteranno la Commissione ad approvare l'articolo in esame nella for-

mulazione attuale, occorrerà predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo a proporre una modifica legislativa che tenga conto dell'esigenza di adeguare la forcella in questione.

Rilevata successivamente la propria perplessità sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo dell'articolo 15 relativo al conguaglio per alcune annate agrarie (non si difendono gli affittuari con una compressione anomala dei canoni), il relatore, proseguendo nell'illustrazione dei singoli articoli, pone in evidenza la portata innovativa-costituzionale, economico-produttivo e sociale — del titolo II concernente la conversione in affitto dei contratti associativi riservandosi di ritornare su tale normativa dopo aver acquisito il parere della Commissione Affari costituzionali.

Gli altri punti sui quali passa a soffermarsi in particolare riguardano i casi di esclusione della conversione previsti dall'articolo 29 (richiamata l'esigenza che consorzi ed altri enti operanti per la difesa idraulica mantengano la disponibilità dei terreni); il diritto di ripresa previsto dall'articolo 42 (il complesso di condizioni richieste rende di fatto difficile la ripresa stessa); la possibilità che le parti stipulino accordi in materia di contratti agrari anche in deroga alle nuove norme, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o davanti al giudice. È quest'ultimo, sottolinea il relatore, uno strumento che, se bene usato, può portare serenità ed armonia nei rapporti sociali, così come può costituire un pericolo se lo so carica di un significato che il legislatore non ha inteso darvi.

Dopo aver quindi posto l'esigenza di valutare la portata dell'articolo 49 in ordine alle conseguenze discriminatorie cui potrebbe dar luogo fra gli eredi (preoccupazioni al riguardo sono pervenute da più parti), il relatore ribadisce la esigenza che la Commissione, se riterrà di proporre l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza apportarci ulteriori modifiche, accolga un ordine del giorno — da proporre all'Assemblea — che impegni il Governo ad

assumere iniziative legislative che modifichino i punti accennati.

Avviandosi alla conclusione il relatore evidenzia come la nuova normativa confermi nel processo produttivo un posto prioritario al fattore lavoro, in una concezione del settore primario che respinge forme di assistenzialismo e si pone in grado di competere con le agricolture avanzate dei *partners* europei. Resta cogente l'impegno del mondo agricolo di rafforzare il proprio apporto di valori culturali nel superamento della crisi che attraversa la moderna società industriale.

Si svolge quindi il dibattito.

Il senatore Zavattini, premesso l'auspicio che non ci siano intenzioni di prolungare i tempi della discussione, conferma l'impegno del Gruppo comunista di giungere ad una rapida soluzione, tenendo presente che da più di trent'anni si dibatte il problema della riforma dei patti agrari. Si è ora finalmente giunti ad un testo formulato dal Senato e sul quale la Camera dei deputati ha apportato modifiche non di grande e sostanziale rilievo. Rilevato che il suo Gruppo non presenterà emendamenti, con riserva di riprendere in successive occasioni i punti rimasti non risolti, il senatore Zavattini evidenzia come la normativa in esame, dopo una affermazione di principi di una certa portata, passa ad un articolato applicativo che culmina nelle previsioni non coerenti dell'articolo 45. Ribadito quindi il forte dissenso sull'allargamento della forcilla dei coefficienti di moltiplicazione e sulla previsione dei conguagli per le annate agrarie pregresse (si tratta peraltro di considerazioni che il Gruppo comunista ha già sostenuto nel precedente dibattito sia in Commissione che in Assemblea), l'oratore dichiara di considerare comunque la normativa in esame come un punto di riferimento abbastanza importante per ulteriori iniziative, e meritevole dunque di essere portata a conclusione nel rispetto delle prossime scadenze agrarie del mese di maggio.

Il senatore Scardaccione esprime anzitutto un profondo rammarico per le vicende

che hanno caratterizzato l'iter del disegno di legge.

Ricorda quindi come si sia imprevedibilmente conclusa la battaglia da lui condotta perchè ai figli dei contadini venisse assicurata un'adeguata preparazione tecnico-scientifica e quindi un titolo di studio che consentisse di aprire la strada all'acquisizione della terra: l'equiparazione dei titolati di scuole agrarie ai coltivatori diretti (egli aveva al riguardo presentato un apposito disegno di legge) è stata invece utilizzata come strumento per estromettere il concessario o il figlio. La disciplina in esame si presenta pertanto nel suo complesso come anacronistica, dal momento che, aggiunge il senatore Scardaccione, non tien conto di quanto di nuovo si è verificato nelle campagne dove peraltro i giovani non intendono restare. La stessa conversione della colonia in affitto, prosegue l'oratore, non ha senso, dovendosi invece mirare alla proprietà della terra. Conclude dichiarandosi disponibile ad una modifica radicale del disegno di legge ovvero ad una sua approvazione rapida senza modifiche alcune, considerando anche che le recenti norme-ponte in materia di fitti rustici possono essere oggetto di censura da parte della Corte costituzionale.

Il senatore Brugger ritiene che l'articolato in esame, anche se imperfetto, meriti di essere varato. Dettosi quindi deluso per i lunghi tempi trascorsi nell'iter seguito alla Camera dei deputati, richiama l'attenzione sulla *reformatio in peius* subita dall'articolo 3 sull'affitto particellare; pone l'esigenza che la legislazione agraria italiana sia in linea con quella vigente nei *partners* comunitari (nei quali peraltro vige il principio di liberalizzazione e di dinamismo per i poderi fino a due ettari) e si dichiara concorde sulla previsione contenuta dall'articolo 45 circa gli accordi stipulati tra le parti, garantite dall'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. Conferma quindi il suo consenso alla valorizzazione tecnica e professionale degli operatori agricoli e si dichiara favorevole alla predisposizione di un ordine del giorno che impegni il Governo per le lacune emerse nel disegno di legge.

Il senatore Chielli precisa che non basta la valorizzazione tecnica e professionale di coloro che operano nel settore produttivo primario; è necessario una politica che assicuri gli sbocchi di mercato alle produzioni ottenute.

Il senatore Sassone si sofferma anzitutto sul problema delle modifiche per le quali è emersa l'opportunità di un eventuale ordine del giorno che impegni il Governo. Bisognerà nel contempo — e ciò vale in riferimento all'articolo 45 — badare a salvaguardare le situazioni esistenti (cita alcuni particolari casi di cui si è anche occupata la stampa) e passa a soffermarsi sul problema della revisione degli estimi catastali, per il quale interviene la norma prevista dall'articolo 62.

Per quanto riguarda poi il problema dell'adeguamento dei coefficienti di moltiplicazione da applicare per la determinazione del canone, in riferimento al quale sono state avanzate perplessità, il senatore Sassone richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il prezzo dei terreni si è quadruplicato e sulla necessità di evitare che un affitto troppo elevato riduca la parte disponibile per gli investimenti, facendo venir meno la competitività del settore agricolo.

Il senatore Dal Falco, riferendosi alla recente documentazione tecnica fatta pervenire ai Commissari sulla politica agricola comune della CEE, sottolinea la necessità che il legislatore mantenga un costante collegamento con gli organismi tecnici; nell'affrontare il problema dei coefficienti di moltiplicazione non si può non tener conto della revisione degli estimi catastali già in corso, a proposito della quale è previsto un apposito dibattito, presieduto dal professor Medici, incentrato proprio sul rapporto fra nuovo catasto e legge di riforma dei patti agrari. Occorre rendersi conto, egli aggiunge, della necessità di avere un realistico collegamento con tali situazioni obiettive, rispetto alle quali non ci si può tenere indietro.

Il presidente Finessi prendendo atto della osservazione del senatore Dal Falco, sottolinea come una normativa della portata di quella in esame nell'introdurre modifiche è

facile che in fase attuativa ponga l'esigenza di ulteriori interventi di adeguamento da parte del legislatore. Del resto il decorso di vari decenni ha consentito una sufficiente maturazione delle situazioni da regolare, sicché i punti da ritoccare successivamente sono abbastanza limitati.

Ricordato quindi l'impegno della Commissione di concludere l'esame entro domani, aggiunge che in giornata dovrebbe pervenire il testo del parere della 1<sup>a</sup> Commissione; rileva che non emergono tendenze dilatorie, mentre possibili modifiche potranno essere evidenziate al Governo nel prospettato ordine del giorno.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Fabbri, sulla possibilità di concludere la discussione in giornata, ed un altro, del senatore Dal Falco, sulla necessità di conoscere il parere della Commissione affari costituzionali, prende la parola il senatore Lazzari.

L'oratore rileva l'importanza dell'impostazione della relazione svolta dal senatore Salvaterra, che va vista in una visione globale, più che attraverso dettagliati aspetti. L'articolo in esame, egli aggiunge, non risponde ad un moderno concetto dell'agricoltura e della sua imprenditorialità, ma rispecchia una visione sorpassata che non consente di reggere il raffronto con l'Europa. Non si ha il coraggio di rompere con una arcaica concezione e non si tutela pertanto il vero imprenditore agricolo che purtroppo sta scomparendo. Il senatore Lazzari conclude ponendo l'esigenza di affrontare con chiarezza ogni problema e le stesse responsabilità di Governo: è il caso ad esempio del ministro Colombo, che a suo tempo non ritenne di imporsi per il finanziamento comunitario della politica delle strutture agricole.

Segue un breve intervento del relatore Salvaterra, per precisazioni sui dati concernenti le aziende agricole mezzadrili, e del presidente Finessi in ordine al prosieguo dei lavori nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Finessi, ricordato che per domani pomeriggio è prevista la riunione della Sottocommissione per l'esame dei disegni di legge sull'AIMA, informa di aver sentito il presidente della 1<sup>a</sup> Commissione, il quale ha precisato che un nuovo parere (sul disegno di legge n. 1646), da parte della predetta Commissione (auspicato dal senatore

Dal Falco martedì scorso) sarà espresso solo in riferimento ad eventuali modifiche che la 9<sup>a</sup> Commissione intendesse apportare al testo della Camera.

Il senatore Dal Falco prende atto delle comunicazioni del Presidente, che in fine esprime l'augurio che i lavori della menzionata Sottocommissione procedono con celerità.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

**Seduta antimeridiana***Presidenza del Presidente***GUALTIERI***indi del Vice Presidente***URBANI**

*Intervengono i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato Marcora, per il coordinamento interno delle politiche comunitarie Abis e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rebecchini.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**« Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 » (1806-Urgenza)**  
(Esame).

Dopo un breve intervento del presidente Gualtieri che ricorda la necessità di procedere sollecitamente all'esame del disegno di legge onde permettere all'altro ramo del Parlamento di approvarlo entro il 2 aprile e del senatore Bondi che, constatata la ristrettezza dei tempi, esprime l'opinione che ci si debba limitare alla proroga dei commissari, di cui all'articolo 2, ha la parola il ministro Marcora il quale sottolinea l'importanza di non limitarsi a una mera proroga e di garantire piuttosto un adeguato meccanismo di finanziamento delle escussioni dei creditori che non risultano ancora pagati.

Avverte a questo proposito che, il Governo ha presentato un emendamento tendente a modificare l'ammontare complessivo delle

garanzie prestate in 700 miliardi di lire, mentre, per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse, con un altro emendamento si autorizza un ulteriore intervento di 50 miliardi.

Interviene quindi il relatore Vettori, il quale osserva come il provvedimento all'esame si proponga prevalentemente di integrare la cosiddetta « legge Prodi », in particolare per quanto concerne la classificazione delle imprese che possono essere assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, introducendo il criterio del numero di addetti non inferiore a 300 unità, e quello dell'esposizione debitoria verso aziende e istituti di credito, non inferiore a 30 miliardi di lire.

In secondo luogo, con l'articolo 2 si è ritenuto opportuno — prosegue il relatore — proporre che la proroga del termine originario di durata dell'esercizio dell'impresa sia concessa non più di due volte per un periodo complessivo non superiore a due anni, elevandosi così il termine massimo di durata della continuazione dell'esercizio a quattro anni complessivi, anziché tre come attualmente consentito. La terza delle modifiche proposte si riferisce all'ammontare globale delle garanzie fornite dal Tesoro. Con l'articolo 3 si eleva infatti, a 1.000 miliardi i 500 attualmente stabiliti come massimo *plafond* per le suddette garanzie tenuto conto delle attuali crescenti esigenze finanziarie delle imprese in amministrazione straordinaria.

Tuttavia, allo scopo di arginare l'indebitamento delle imprese con la garanzia dello Stato, si è introdotto il meccanismo della revoca dell'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ipotesi in cui i creditori abbiano fatto valere la garanzia dello Stato per un importo non inferiore al 50 per cento dei finanziamenti ottenuti dall'impresa in questione, attraverso la garanzia statale.

Infine con l'articolo 4 si istituisce, presso il Ministero dell'industria, un fondo di rotazione di lire 25 miliardi (destinati tuttavia, a salire a 50 in base all'emendamento governativo) per il finanziamento iniziale della gestione delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali sia stata disposta la continuazione dell'esercizio. Dopo aver auspicato un ulteriore approfondimento della materia, il relatore Vettori, pur riservandosi di presentare emendamenti al provvedimento nel corso dell'esame in Aula, ne raccomanda una rapida approvazione, tenuto conto in primo luogo dell'imminente scadenza di alcune gestioni commissariali che rischierebbero di vanificare gli sforzi di risanamento fin qui intrapresi per questi gruppi. In secondo luogo, egli ribadisce la necessità di arginare un'eccessiva proliferazione di amministrazioni straordinarie di imprese di dimensioni medio-piccole, in conseguenza della svalutazione monetaria che ha reso inadeguato l'originario parametro dimensionale. Le ricordate ragioni di urgenza — prosegue l'oratore — rendono pertanto necessario un rapido *iter* del provvedimento, nell'attesa peraltro di una più ampia riforma societaria che superi l'ottica di una legislazione di mera emergenza.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Bacicchi, pur dichiarandosi d'accordo sulla necessità di procedere rapidamente, osserva tuttavia come il Governo fosse naturalmente da tempo a conoscenza delle scadenze delle gestioni commissariali. Formula quindi alcuni quesiti, relativo il primo ai contenuti dell'articolo 3 del provvedimento e all'emendamento governativo ad esso presentato, chiedendo in particolare di conoscere quale sia la situazione reale delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria. La seconda questione riguarda invece l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 4 che eleva l'intervento previsto per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse: in particolare desidera conoscere i meccanismi di ripartizione di tale intervento, nonché le disponibilità che residuano nel capitolo n. 7545 dello stato di previsione del

Ministero dell'industria per ulteriori interventi di credito agevolato.

Il ministro Marcora fornisce i dati richiesti circa l'entità delle imprese attualmente poste in amministrazione straordinaria (trattasi di 123 società appartenenti a 24 gruppi), nonché all'entità delle garanzie concesse e all'ammontare delle richieste di escussione (risultanti in 52 miliardi e 115 milioni). Dopo aver rilevato come la causa principale per cui le banche non finanziano i piani approvati dal CIPI vada ricercata nel mancato pagamento da parte del Tesoro delle prime escussioni (situazione questa, che ha indotto i commissari straordinari a rivolgersi al finanziamento estero), sottolinea l'importanza dell'elevamento del fondo a 50 miliardi, onde mettere il Tesoro in condizioni di fronteggiare i propri impegni finanziari. Infine, quanto alle disponibilità residue per il credito agevolato ulteriori canali di finanziamento (oltre ai 52 miliardi di cassa attualmente previsti), potrebbero essere individuati — a suo avviso — in sede di approvazione della legge finanziaria.

Il senatore Berlanda, espresse anzitutto talune perplessità circa la reale identità tra imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria e « grandi imprese » (come dal titolo della legge parrebbe trattarsi), rileva l'opportunità di ascoltare il giudizio dei magistrati della sezione fallimentare sullo svolgimento di tali procedure. Quanto al merito del disegno di legge, l'oratore stigmatizza il fatto che con il provvedimento all'esame si finisce con alterare situazioni giuridiche già esistenti, come sta a dimostrare — a suo avviso — il regime giuridico delle indennità di anzianità che rivoluziona quello adottato nella legge fallimentare. Del resto perplessità notevoli suscitano le stesse modifiche previste per la individuazione delle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria; mentre improbabile appare l'ipotesi, pur contemplata dal provvedimento, della possibilità da parte del Ministro dell'industria di revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, qualora si verificassero particolari circostanze. Inutile gli appare il previsto elevamento della garanzia da 500 a 1.000 miliardi (700

in base all'emendamento governativo), non essendo presente nel bilancio dello Stato alcuna norma che imponga una precisa quantificazione delle garanzie concesse.

Infine l'oratore lamenta la mancanza nel provvedimento di un adeguato meccanismo di valutazione del rischio in forma percentuale per fronteggiare in tempo utile le garanzie (lacuna questa che non mancherà di sottolineare in seno alla Commissione finanze e tesoro).

Il senatore Urbani chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento del Governo all'articolo 3, e sull'applicazione che esso potrebbe avere per le aziende già poste in regime di amministrazione straordinaria; il senatore Fontanari chiede maggiori chiarimenti sulla situazione di tali aziende, tali da convincerlo dell'effettiva utilità della procedura di amministrazione straordinaria. Il senatore Rossi si associa alla richiesta di chiarimenti, precisando comunque che sulla ispirazione complessiva della « legge Prodi » egli dà un giudizio positivo, criticandone semmai l'applicazione troppo estesa. Egli osserva che, prescindendo da altre questioni di ordine tecnico, sarebbe forse da rivedere la struttura stessa dell'organo di amministrazione straordinaria, che dovrebbe essere reso collegiale.

Il senatore Spano afferma che meglio sarebbe stato discutere con maggiore serenità, e senza trovarsi in una situazione di emergenza; ricorda polemicamente le vicende del « Gruppo Maraldi », ed esprime un giudizio sostanzialmente negativo sulla « legge Prodi ». A suo giudizio, i risultati delle gestioni commissariali sono inferiori anche a quelli conseguiti dalla GEPI; i Commissari non sempre sono scelti in base ad adeguate esperienze professionali; manca, di regola, una azione coerente di risanamento delle imprese. Dopo aver criticato la fretta con cui si procede all'esame del disegno di legge, ammette che il suo Gruppo politico si trova, proprio a causa di tale fretta, in difficoltà nel dare giudizi motivati e nel proporre soluzioni alternative. Egli ribadisce comunque che l'amministrazione straordinaria ha senso in quanto abbia come obiettivo il risanamento dell'impresa.

Il presidente Gualtieri fornisce precisazioni sui tempi del successivo *iter* del provvedimento.

Il senatore Bondi afferma che il provvedimento non può essere approvato nella sua forma attuale, e si dichiara favorevole ad un provvedimento più limitato, concernente una ridotta proroga dei commissari il cui mandato sta per scadere, ed il *plafond* delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese.

Il senatore Bacicchi — prendendo nuovamente la parola — riconosce la gravità del problema delle garanzie dello Stato, ed esprime dei dubbi su talune spiegazioni che sono state date circa il mancato pagamento da parte dello Stato delle garanzie già escuse; sottolinea peraltro che sarebbe un errore sottrarre fondi alle aziende sane per disperderli in interventi di piccole dimensioni a favore delle imprese commissariate, come potrebbe accadere per effetto dello emendamento governativo all'articolo 4. Egli si dichiara favorevole a limiti dimensionali più rigorosi per l'accesso alle procedure di amministrazione straordinaria; e propone lo stralcio degli articoli 3 e 4, che a suo giudizio presentano un carattere di minore urgenza.

Il senatore Lepre sottolinea la necessità di un approfondimento più organico della materia, e l'esigenza di evitare distorsioni; fa osservare che in taluni casi (ad esempio, in alcune aziende della sua regione) si è avuto un effettivo risanamento a seguito della gestione commissariale. Anch'egli si dichiara favorevole allo stralcio degli articoli 3 e 4.

Il senatore Longo si chiede se non sia meglio sopprimere l'articolo 3, in considerazione del mancato funzionamento del sistema delle garanzie dello Stato.

Agli oratori intervenuti replica il relatore Vettori, che dopo aver ricordato il modo con cui si giunse a definire il contenuto della legge n. 95 del 1979, si dichiara contrario alla proposta di stralcio. A suo giudizio, urgenti sono soprattutto le norme degli articoli 2 e 4; in ogni caso, e senza entrare nel merito delle molte e complesse questioni che potrebbero essere sollevate in riferimento alla « legge Prodi », egli ritiene che il provve-

dimento, che ha carattere limitato e di emergenza, potrebbe essere approvato nella sua formulazione originaria.

Replica quindi il ministro Marcora, che ricorda alcune esperienze positive di risanamento di aziende in amministrazione straordinaria, e precisa che da parte del Ministero la nomina del Commissario, a seguito dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 1 della legge, è un atto dovuto; discrezionale è invece la scelta del Commissario, per cui si sono sempre seguiti criteri rigorosi di professionalità.

Il Ministro riscontra l'esistenza di un consenso sull'articolo 1, per il quale accetta le osservazioni del senatore Bacicchi; si dichiara contrario ad una riduzione dei termini di proroga di cui all'articolo 2; rinuncia all'emendamento già proposto all'articolo 3. Egli fa comunque osservare se non si rende operante, grazie agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, il sistema delle garanzie dello Stato, ci si troverà di fronte alle dimissioni dei Commissari, ed alla paralisi dell'intero sistema.

Il presidente Urbani precisa che, non avendo la 5ª Commissione espresso il suo parere sull'emendamento all'articolo 4, la Commissione non può, nella seduta odierna, elevare da 25 a 50 miliardi l'onere di spesa ivi previsto. Il ministro Marcora insiste comunque sull'importanza dell'articolo 4.

Il senatore Gualtieri quindi — nell'assumere nuovamente la presidenza — informa la Commissione circa le determinazioni testè prese dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, in ordine alla possibilità che il disegno di legge venga inserito nel calendario dell'Aula nella settimana in corso.

Il senatore Vettori si dichiara disposto a stralciare l'articolo 1, ma insiste sull'urgenza degli articoli 2 e 4 (quest'ultimo, se necessario, con la riduzione a 25 miliardi dell'onere di spesa); prende comunque atto della necessità, da tutti segnalata, di un maggiore approfondimento, e del giudizio del Governo circa l'insufficienza di tale stanziamento.

Il senatore Bertone chiarisce i termini e le motivazioni della proposta di stralcio

avanzata dal Gruppo comunista, che è comunque disponibile anche ad una autorizzazione di spesa di 25 miliardi ai sensi dell'articolo 4.

Il senatore Rossi si chiede se sia veramente possibile uno stralcio, all'interno di un provvedimento già così limitato; il senatore Pistolese dichiara di condividere tali dubbi, e precisa comunque che, anche in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, il Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale si era opposto all'inserimento in calendario del disegno di legge in esame per considerazioni attinenti non al merito del provvedimento, ma al metodo con cui vengono in questo periodo programmati i lavori del Senato.

Il presidente Gualtieri propone lo stralcio dell'articolo 3, e l'accoglimento dell'articolo 4 nel testo emendato, con la spesa di 25 miliardi. Il ministro Marcora insiste sulla necessità dell'aumento del *plafond* per la garanzia statale, indispensabile, egli afferma, per poter varare alcuni programmi di risanamento già iscritti all'ordine del giorno del CIPI.

Il senatore Fontanari propone di varare il disegno di legge nel suo testo originario, prendendo fin d'ora impegni per un più esteso riesame dell'intera materia.

Il senatore Bondi esprime il dubbio che gli emendamenti governativi agli articoli 3 e 4 siano intesi, non tanto a risolvere, quanto a mascherare il vero problema, che gli sembra essere quello di un contrasto tra il Ministero dell'industria e quello del Tesoro. Il problema, egli afferma, non è quello di autorizzare una spesa di 25 miliardi, ma quello di assicurare che sia pagato tutto ciò che deve essere pagato.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 il senatore Bacicchi propone due sub-emendamenti, cui si dichiara favorevole il ministro Marcora, che elevano a 500 il numero degli addetti e a 40 miliardi il limite relativo all'esposizione debitoria: esis vengono approvati, al pari dell'emendamento del Governo e dell'articolo nel testo emendato.

Sull'articolo 2 parlano per dichiarazione di voto il senatore Bacicchi, che si dichiara

favorevole sollecitando peraltro un riesame di tutta la materia relativa ai modi di continuazione e di risanamento delle imprese, e il senatore Pistolese, che si dichiara contrario a causa dell'insufficiente informazione che è stata fornita al Parlamento circa l'effettivo andamento dei regimi di amministrazione straordinaria in atto.

L'articolo 2 viene quindi approvato senza emendamenti.

In relazione all'articolo 3 il senatore Bacicchi chiede se sia davvero necessario l'aumento del *plafond*, dal momento che il Ministro ha parlato di garanzie per 288 miliardi, rispetto ai 500 già autorizzati: il Ministro precisa che tale cifra riguarda le garanzie effettivamente usufruite, ma che in base ai programmi di risanamento il limite di 500 miliardi è già tutto impegnato. Viene quindi approvato l'emendamento al primo comma, che porta a 700 miliardi il *plafond* autorizzato. La Commissione approva quindi la proposta di stralcio del secondo comma dello stesso articolo, e quindi l'articolo conseguentemente modificato.

Il presidente Gualtieri mette quindi in votazione il sub-emendamento all'articolo 4, che riduce a 25 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'emendamento governativo: il sub-emendamento viene accolto, al pari dell'emendamento, sostitutivo dell'intero articolo.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Vettori di riferire all'Assemblea, con procedura urgentissima, proponendo l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato e con lo stralcio del secondo comma dell'articolo 3.

*La seduta termina alle ore 13.10.*

#### **Seduta pomeridiana**

*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Rebecchini.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

##### **Schema di decreto delegato concernente il tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (Direttiva CEE n. 75/716)**

(Parere al Governo, ai sensi della legge 9 febbraio 1982, n. 42) (Rinvio dell'esame)

Il relatore Vettori, premesso che lo schema di decreto delegato elaborato dal Governo apporta modifiche alla legge n. 615 del 13 luglio 1966 e rende pertanto necessario un approfondimento dei contenuti del provvedimento, propone che venga richiesta la proroga, ai sensi dell'articolo 139-bis, secondo comma del Regolamento, dell'emissione del parere da parte della Commissione, che conviene in tal senso.

##### **Schema di decreto delegato concernente il contenuto di piombo nella benzina (Direttiva CEE n. 78/611)**

(Parere al Governo, ai sensi della legge 9 febbraio 1982, n. 42) (Esame e rinvio)

Entrando nel merito dello schema di decreto, il relatore Vettori dà conto analiticamente del contenuto degli articoli di cui consta il provvedimento.

In particolare, con l'articolo 1 si fornisce un'esatta qualificazione di ciò che debba intendersi per benzina; con l'articolo 2, si fissa il tenore massimo consentito di composti di piombo della benzina immessa sul mercato; all'articolo 3 si prevede che la riduzione del tenore di piombo non debba comportare nè un aumento della quantità di altri inquinanti, nè un deterioramento della qualità della benzina. L'articolo 6 infine, stabilisce un sistema sanzionatorio per chiunque immetta sul mercato benzina con tenore di piombo superiore al limite massimo indicato dal provvedimento. Dopo aver osservato come in tal modo sarebbero recepiti adeguatamente i contenuti della direttiva comunitaria, il relatore Vettori propone di esprimere parere favorevole allo schema di decreto.

Dopo brevi interventi del senatore Pollidoro, del sottosegretario Rebecchini e del

senatore Forma, il presidente Gualtieri, tenuto conto che dagli interventi emerge una tendenza a rinviare l'emissione del parere ad una seduta successiva, esprime talune perplessità in ordine alla possibilità di applicare al caso in questione, quanto previsto dall'articolo 139-bis, secondo comma, del Regolamento, essendo il termine per la espressione del parere stabilito dalla legge-delega.

La Commissione conviene, peraltro, di chiedere la proroga di dieci giorni per la sua emissione, onde procedere ai necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto delegato concernente i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (Direttive CEE n. 76/628 e numero 78/609)**

(Parere al Governo, ai sensi della legge 9 febbraio 1982, n. 42) (Esame e rinvio)

Il relatore Forma, dopo aver ricordato che lo schema di decreto concerne direttive CEE che si inquadrano nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 351 — con cui è stata recepita la direttiva di base concernente i prodotti di cacao e cioccolato — dà conto analiticamente, del contenuto dell'articolo del provvedimento. L'articolo 1 integra le disposizioni già esistenti per la parte relativa alla gamma di pesi netti per i prodotti di cacao in polvere; l'articolo 2 precisa la definizione del cioccolato alla nocciola gianduia, l'articolo 3 infine, stabilisce il periodo transitorio per lo smaltimento di prodotti non conformi alle nuove disposizioni.

Appaiono quindi — ad avviso del relatore — rispettati i contenuti essenziali delle direttive CEE; propone pertanto l'espressione di parere favorevole. Dopo alcune precisazioni del presidente Gualtieri, la Commissione conviene di richiedere la proroga per l'emissione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, secondo comma, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto delegato concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari (Direttive CEE n. 77/94 e n. 79/112)**

(Parere al Governo, ai sensi della legge 9 febbraio 1982, n. 42) (Esame e rinvio)

Il relatore Forma, premesso che la tempestività con cui il Governo ha presentato lo schema di decreto delegato per l'attuazione della direttiva CEE consente di recuperare almeno parzialmente, il grave discredito causato al nostro Paese dalle numerose condanne inflittele dalla Corte di giustizia, rileva come la direttiva n. 79/112 si proponga l'omogeneizzazione dell'etichettatura per i soli prodotti alimentari destinati ai consumatori finali, restando pertanto in vigore le norme esistenti per i prodotti non destinati immediatamente al consumatore. Come emerge dalla relazione del Ministero della sanità, i principali aspetti innovativi dello schema di decreto vanno individuati — a suo avviso — nella precisazione del significato del termine « ingrediente », nel modo di indicazione dello stesso, nella precisazione del termine massimo di conservazione, nelle istruzioni per l'uso, nonché nell'integrazione della normativa già vigente per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Entrando nel merito dei singoli articoli, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 1, riguardo a cui il Ministero ha ritenuto correttamente — a suo avviso — di avvalersi della facoltà, contemplata dalla direttiva CEE, di precisare che la norma si applica altresì a ospedali, ristoranti, mense ed altre collettività simili; sull'articolo 2, riguardo a cui, pur non ritenendo di suggerire un emendamento specifico, formula talune osservazioni, giudicando preferibile adottare la dicitura « specialmente » anziché « precisamente », che sembra più corrispondente al termine usato dalla Direttiva. Ancora, per quanto concerne l'articolo 3, propone l'accoglimento integrale della formulazione CEE e la conseguente abolizione dell'articolo 11 della proposta di decreto.

Quanto all'articolo 6, che riguarda la designazione degli ingredienti, rileva, tra l'altro, l'opportunità di indicare e precisare la presenza per i soli olii miscelati in prodotti

il cui impiego risulti in percentuale non inferiore al 20 per cento. Relativamente all'articolo 10, rileva la necessità di non esentare dalla precisazione del termine di conservazione da indicarsi come « massimo », i gelati monodose; mentre, per quanto concerne l'articolo 13, suggerisce, al quinto comma, l'eliminazione delle parole « anche non », non ravvisando motivo di trattare diversamente i prodotti non preconfezionati.

Infine, per quanto concerne l'articolo 19, il relatore richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di considerare le scorte di contenitori e di merce per regolare con-

seguentemente i periodi di adeguamento che devono consentire la messa in vendita del prodotto finito, senza costi eccessivi. Con queste osservazioni, il senatore Forma propone infine di esprimere parere favorevole allo schema di decreto.

Dopo un breve intervento del presidente Gualtieri, la Commissione conviene sulla opportunità di chiedere una proroga di dieci giorni per l'emissione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, secondo comma, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

*Presidenza del Presidente*  
TOROS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

«**Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno**» (1771)  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge, rinviato il 10 marzo.

Il Presidente fa presente che la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata sul disegno di legge e sull'emendamento presentato dai senatori Giovannetti ed altri al primo comma dell'articolo 1 (sostitutivo delle parole « sei mesi », laddove ricorrono, con le altre « dodici mesi »).

Essendo peraltro scaduti i termini regolamentari, la Commissione conviene sull'opportunità di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna in considerazione dell'urgenza di assicurare ai lavoratori interessati il trattamento di integrazione salariale (già per molti di essi da tempo scaduto).

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1. Dopo un'illustrazione del senatore Giovannetti dell'emendamento al primo comma (sopra ricordato), si dichiarano favorevoli alla suddetta modifica i senatori Mineo e Mitrotti.

Successivamente, rimessosi alla Commissione il relatore Manente Comunale, il sottosegretario Costa, pur annunciando che il Governo in linea di massima sarebbe favorevole all'emendamento, ove sia possibile

coprirne la relativa spesa, rileva che l'aumento dell'onere finanziario conseguente all'approvazione della proposta di modifica sarebbe pari a circa 65 miliardi, secondo stime fornitegli dal Ministero del tesoro.

La Commissione accoglie poi l'emendamento, nonchè l'articolo 1 nel testo modificato e l'articolo 2 senza emendamenti. Al senatore Manente Comunale viene quindi dato l'incarico di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge così modificato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

«**Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano**» (1751), approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Spataro ed altri, Andò ed altri, Pumilia

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Si riprende la discussione del disegno di legge, rinviata il 3 marzo scorso.

Il Presidente comunica che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole a condizione che venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge (concernente la sua efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge della Regione siciliana n. 42 del 1975).

Ai sensi del quinto comma dell'articolo 40 del Regolamento la Commissione delibera che la trattazione del provvedimento in esame prosegua in sede referente, non ritenendo di doversi uniformare al parere condizionato emesso dalla Commissione affari costituzionali.

**IN SEDE REFERENTE**

(Esame del disegno di legge n. 1751, sopra riportato)

Senza discussione viene conferito al senatore Mineo l'incarico di redigere una rela-

zione favorevole sul provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1091*

Il senatore Panico sollecita il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 1091, recante provvedimenti a favore dei tubercolotici.

Il Presidente prende atto della richiesta che sarà possibile accogliere compatibilmente con i lavori della Commissione, chiamata nella prossima settimana ad esaminare i disegni di legge nn. 1701 e 1830 in materia di trattamento di fine rapporto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

*Presidenza del Presidente*  
PITTELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Magnani Noya.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale » (1832), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)**

Riferisce alla Commissione il senatore Del Nero.

Questi, nel rilevare innanzitutto l'opportunità degli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea che il provvedimento così come modificato è accettabile in quanto assicura adeguate prestazioni assistenziali per il 1982.

Quindi illustra ampiamente il contenuto del decreto e delle modifiche apportate dalla Camera, soffermandosi su talune problematiche fondamentali riguardanti le cure idrotermali, l'entità del reddito in relazione alle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle visite occasionali.

Il relatore ritiene in particolare soddisfacenti le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1, riguardanti sia la previsione dell'emanazione di un decreto da parte del Ministero della sanità per la determinazione delle forme morbose per le quali possono essere concessi i prodotti dietetici e le relative modalità di erogazione, sia l'attribuzione allo stesso Ministero della sanità

del coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini della erogazione delle relative prestazioni previste a favore degli assicurati all'INPS ed all'INAIL, sentiti i suddetti enti.

La previsione riguardante la non concessione di congedi straordinari per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche, continua il relatore, suscita talune perplessità dal momento che potrebbe essere considerata di materia oggetto di contrattazione almeno per quanto riguarda il settore privato, tuttavia la normativa ha carattere sperimentale applicabile solo per il 1982 e comunque tende a reprimere abusi oggi esistenti.

Per quanto riguarda l'erogazione delle visite occasionali, le modifiche apportate dalla Camera al testo del decreto consentono di superare il problema dell'eventuale esclusione di talune categorie di cittadini.

Perplessità suscitano le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF in relazione alla erogazione delle prestazioni assistenziali; tuttavia, ad avviso del relatore, dato anche il breve tempo residuo per la conversione del decreto, non conviene insistere su ulteriori perfezionamenti.

Il relatore pertanto, nel far presente l'impossibilità di una precisa quantificazione del risparmio di spesa sanitaria derivante dalle disposizioni del provvedimento, conclude proponendo che la Commissione accolga il disegno di legge di conversione nel testo trasmesso.

Si apre il dibattito.

Il senatore Merzario stigmatizza in termini profondamente negativi l'assoluta anomalia del procedimento di esame del provvedimento in questione che espropria il Parlamento di sue specifiche competenze. Tale esproprio ormai, prosegue il senatore Merzario, è diventata una prassi, dal momento che da due anni il Parlamento rincorre con

affanno le date di conversione dei decreti-legge in materia sanitaria, che provocano frammentazione con conseguenti danni per il servizio sanitario nazionale.

Pertanto, indipendentemente da un esame del merito del provvedimento, molte disposizioni del quale lasciano tuttavia perplessi, il senatore Merzario protesta vibratamente per l'impossibilità di apportare miglioramenti al testo approvato dalla Camera, dati gli strettissimi tempi a disposizione e annuncia il voto contrario dei senatori comunisti.

Quindi il senatore Ciacci, nel concordare con le osservazioni del senatore Merzario, sottolinea che il divieto di usufruire delle ferie normali per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non può essere oggetto di legislazione in quanto è materia di contrattazione sindacale.

Ad avviso del senatore Ciacci poi anche la normativa concernente l'erogazione di visite occasionali non è soddisfacente.

Successivamente il senatore Forni rileva che il ritardo con cui il provvedimento è arrivato al Senato non è addebitabile al Governo, e fa notare, d'altro canto, come l'altro ramo del Parlamento abbia operato un esame approfondito del decreto.

Egli poi sottolinea che il ricorso al decreto-legge da parte del Governo è giustificato dall'urgenza di assicurare l'erogazione dell'assistenza termale, materia rispetto alla quale si sarebbe creato un vuoto legislativo. Il provvedimento, continua il senatore Forni, tiene conto di talune disposizioni già contenute nel disegno di legge finanziaria approvata da un ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda la normativa che consente di usufruire esclusivamente dei congedi ordinari per le cure termali, essa deve intendersi applicabile al settore pubblico, ribadendo quindi un principio già in vigore per i pubblici dipendenti e non toccando così materia oggetto di contrattazione collettiva.

Accennando poi ai miglioramenti apportati dalla Camera circa la normativa sull'erogazione delle visite occasionali, rispetto al precedente testo governativo, il senatore For-

ni si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione.

Quindi il senatore Bellinzona, espressa una vivace protesta contro l'abuso della decretazione d'urgenza, afferma che i problemi connessi all'erogazione delle cure termali avrebbero potuto essere tempestivamente risolti ricorrendo ad un normale strumento legislativo. In particolare il senatore Bellinzona si sofferma sulle disposizioni relative all'erogazione delle visite occasionali che escludono dall'assistenza molte categorie, ledendo il principio costituzionale dell'egualianza di trattamento.

Agli oratori intervenuti nel dibattito replica quindi il relatore Del Nero il quale, nel prendere atto dei rilievi circa la brevità del tempo a disposizione, ribadisce quanto già precedentemente esposto.

Dopo altri interventi, dei senatori Bellinzona e Ciacci, ha la parola il sottosegretario Magnani Noya.

Ella dichiara innanzitutto che il Governo non è responsabile dei ritardi nella presentazione del provvedimento al Senato, cagionati peraltro dalla natura approfondita dell'esame operato dall'altro ramo del Parlamento.

Sottolinea poi che la decretazione d'urgenza nel caso di specie si è resa necessaria per coprire il vuoto legislativo circa l'erogazione delle cure termali. Si sofferma sull'importanza della normativa che vieta di usufruire dei congedi straordinari per le cure termali, per le quali del resto può essere richiesta l'aspettativa per malattia quando questa sia collegata appunto con la terapia termale.

Il sottosegretario Magnani Noya fa altresì presente che le disposizioni del provvedimento relative all'erogazione delle visite occasionali non escludono alcuna categoria di cittadini.

Invita pertanto la Commissione ad accogliere il disegno di legge di conversione.

Infine al relatore Del Nero viene conferito il mandato di riferire, con procedura orale, in senso favorevole all'approvazione del testo trasmesso.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto delegato concernente succhi di frutta e taluni prodotti simili** (Direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168)

**Schema di decreto delegato concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo** (Direttiva CEE n. 77/312)

**Schema di decreto delegato concernente le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni** (Direttiva CEE n. 79/693)

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 42)

Riferisce sui tre provvedimenti il presidente Pittella.

Rileva che i due schemi di decreto riguardanti rispettivamente i succhi di frutta e prodotti simili e le confetture, le gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni hanno analoga impostazione e contengono norme di tenore simile, anche se applicabili a prodotti diversi, tendendo alle stesse finalità in quanto medesima è la *ratio* delle direttive comunitarie che essi recepiscono.

La finalità di queste ultime è di pervenire ad una armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia in funzione di una maggiore tutela dei consumatori e della correttezza delle condizioni di concorrenza.

Il relatore quindi illustra ampiamente lo schema di decreto riguardante i succhi di frutta e prodotti simili che recepisce una direttiva CEE del 1975 ed un'altra del 1979.

Si sofferma in particolare sull'articolo 9 che sancisce, in funzione della tutela del consumatore, l'obbligo di riportare, sugli imballaggi o sui recipienti dei prodotti destinati al consumatore finale, talune indicazioni fondamentali che servano, tra l'altro, ad identificare il prodotto, le materie prime, la ditta produttrice o venditrice e il termine minimo di conservazione.

In proposito il relatore osserva che, tra gli obblighi relativi alla etichettatura, andrebbe aggiunta l'indicazione della data di confezionamento per poter tra l'altro individuare il periodo minimo di conservazione.

Altra disposizione particolarmente importante è, ad avviso del relatore, quella conte-

nuta all'articolo 14, che determina l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni alle disposizioni del decreto. Tali sanzioni, per quanto riguarda le violazioni relative all'utilizzazione di sostanze non consentite o all'adozione di procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti, pur non essendo di modesta entità, variando da un milione e cinque milioni, andrebbero aumentate in modo da scoraggiare ulteriormente le contraffazioni.

Sarebbe comunque opportuno, ad avviso del relatore, inserire una norma che attribuisca ad un organismo pubblico, centrale o decentrato, il potere di effettuare controlli, magari a campione, secondo modalità e tempi precisamente definiti.

In conclusione il relatore propone che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di decreto in questione con le osservazioni testè illustrate.

Quindi il presidente Pittella illustra lo schema di decreto concernente le confetture, le gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni che, recependo una direttiva comunitaria del 1979, regola in modo organico una materia che non è mai stata oggetto di specifica disciplina.

Anche questo decreto, precisa il Presidente relatore, ricalca lo schema del precedente relativo ai succhi di frutta, prevedendo, tra l'altro, le definizioni e le denominazioni legali dei prodotti, la determinazione delle materie prime, l'obbligo di riportare sugli imballaggi, o sui recipienti dei prodotti talune indicazioni fondamentali, stabilendo l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione, nella stessa entità di quelle previste nel decreto prima illustrato.

Valgono pertanto le osservazioni (già fatte precedentemente per l'altro decreto) circa l'obbligo delle indicazioni della data di confezionamento, l'esiguità delle sanzioni pecuniarie e l'istituzione di un sistema di controllo adeguato.

Anche per questo decreto il relatore invita la Commissione ad esprimere parere favorevole tenendo conto delle osservazioni fatte.

Quindi il presidente Pittella passa ad illustrare lo schema di decreto concernente la

sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.

Il relatore ricorda i vari tipi di manifestazioni cliniche di saturnismo, le cause, gli effetti ed il grado di estensione della tossicità del piombo nella moderna industria. Sottolinea la relativa diffusione della intossicazione cronica e di quella accidentale e le cause da cui esse derivano.

Lo schema di decreto, ad avviso del relatore, giustamente propone di procedere alla sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo attraverso l'adozione di adeguate misure, incaricando le Regioni del programma di sorveglianza ed affidando all'Istituto superiore di sanità il coordinamento delle operazioni ed il rapporto con gli organi comunitari.

Il Presidente relatore si sofferma tra l'altro sulle norme che stabiliscono le modalità della campionatura in relazione ai gruppi di persone interessate ed alle epoche in cui devono essere condotte, e i livelli di piombemia.

Il relatore conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole anche su questo schema di decreto.

Interviene quindi il senatore Carlassara che propone, in riferimento allo schema di decreto concernente i succhi di frutta, di

prevedere all'articolo 9 l'obbligo di inserire tra le indicazioni da compilare sui documenti di accompagnamento dei prodotti non destinati al consumatore finale, anche un campione del prodotto stesso e di inserire tale previsione anche nella corrispondente disposizione contenuta all'articolo 7 dello schema concernente le confetture, le gelatine, le marmellate di frutta e la crema di marroni. Quindi il senatore Carlassara, dopo la richiesta di un chiarimento tecnico con riferimento allo schema di decreto concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo, si esprime favorevolmente su tutti e tre i provvedimenti.

Interviene poi la senatrice Jervolino Russo che, esprimendosi anch'essa favorevolmente su tutti e tre gli schemi di decreti, propone di anticipare di un anno il termine per lo smaltimento dei succhi di frutta e prodotti simili, delle confetture, gelatine, marmellate di frutta e crema di marroni posti in vendita non conformi alle disposizioni dei relativi schemi di decreti.

Quindi la Commissione dà mandato al relatore di esprimere parere favorevole sui tre provvedimenti all'esame con le osservazioni formulate.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

*Presidenza del Presidente  
MODICA*

*Interviene il Ministro per gli affari regionali Aniasi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente Modica comunica che il Ministro del tesoro ha trasmesso, in adempimento del disposto dell'articolo 117, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la relazione sullo stato della liquidazione degli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica suddetto, e che il Presidente Guzzetti ha inviato il documento « linee per la riforma della finanza regionale », approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Avverte che tali documenti saranno distribuiti.

Il Ministro Aniasi fa presente, a proposito della finanza regionale, che prossimamente sarà in grado di rendere in Commissione le sue comunicazioni sull'argomento.

**NUOVE OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE 496 (SENATO) CONCERNENTE IL PIANO SANITARIO NAZIONALE**

Il Presidente ricorda che la Presidenza del Senato ha trasmesso, in vista di eventuali osservazioni sugli aspetti relativi alle competenze regionali, il nuovo testo del piano sanitario nazionale elaborato presso la Commissione Sanità del Senato, e dà la parola al senatore Barsacchi, che era già stato relatore sul testo precedentemente esaminato dalla Commissione, perchè riferisca.

Il relatore Barsacchi, nell'esprimere un positivo giudizio generale sull'articolazione del piano, sui suoi obiettivi e le sue procedure, e nel richiamarsi al parere a suo tempo espresso dalla Commissione riguardo alla precedente stesura, ritiene che alcune osservazioni vadano formulate su qualche articolo del nuovo testo, osservazioni che in via di massima collimano con quelle già espresse dalla Commissione affari costituzionali del Senato in un parere di cui viene data lettura.

In particolare, gli articoli 4 e 5, mentre appaiono eccessivamente dettagliati come norme di legge, potrebbero addirittura essere considerati troppo generici qualora non fossero contenuti in un testo legislativo, ma (più correttamente) in un documento di piano.

Per quanto riguarda l'articolo 6, suscitano perplessità i vincoli alla potestà legislativa regionale previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *f)* poichè, anche se sono ben comprensibili le ragioni che li hanno suggeriti, essi appaiono più adatti ad una competenza legislativa delegata, di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che ad una competenza legislativa primaria come è quella che in base al primo comma dello stesso articolo le Regioni hanno in materia sanitaria.

Dopo avere criticato l'articolo 7, in quanto fra l'altro cristallizza le ipotesi in cui il Governo potrebbe promuovere il conflitto di interessi con le Regioni dinanzi alle Camere, fa presente che l'articolo 9, con la previsione di nominare un Commissario governativo per l'adozione di provvedimenti eventualmente omessi dalle Regioni in ordine al funzionamento dei servizi sanitari, riduce inammissibilmente le Regioni stesse al livello di autonomie locali; e che altrettanto inammissibilmente l'articolo 10 prevede l'abrogazione da parte del piano di norme regionali incompatibili con esso, oltre che l'obbligatorio adeguamento ai principi del piano medesi-

mo anche della legislazione delle Regioni a statuto speciale.

Prende quindi la parola il ministro Aniasi il quale, dopo avere premesso di non volere entrare nel merito del piano e delle questioni sanitarie, ma di limitarsi alla tematica dei rapporti costituzionali tra Stato e Regioni, dichiara di condividere in via generale le valutazioni contenute nel ricordato parere della Commissione affari costituzionali del Senato e di non ritenere pertanto appropriata la formulazione di alcuni articoli del testo in esame, in cui sono poste sullo stesso piano norme di principio con altre che tali sostanzialmente non sono.

Rileva, in particolare, che all'articolo 7 vengono prescritti alle Regioni adempimenti che non hanno il tipico contenuto di generalità e di indicazione dei risultati da raggiungere, che è proprio delle norme di indirizzo. Nello stesso articolo inoltre appare pleonastico, e sotto il profilo costituzionale limitativo dei poteri del Governo, il riferimento alla proposizione della questione di merito davanti al Parlamento nel caso di inosservanza delle norme di indirizzo.

Altri inconvenienti di notevole peso sono rilevabili nell'articolo 9, laddove si prevede la nomina di un commissario governativo in caso di inerzia regionale. Stato e Regioni infatti sono titolari di sfere di competenza distinte e separate che devono essere rispettate anche per attuare il principio di collaborazione di cui all'articolo 5 della Costituzione. Il problema, che innegabilmente esiste ed in vista della cui soluzione la norma in esame è stata dettata, va risolta in altro modo, con altre forme di intervento e d'intesa con le Regioni: ad esempio, nel quadro dell'istituenda Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regione, attraverso interventi di natura politica e di procedura parlamentare.

Per quanto attiene infine agli effetti di abrogazione richiamati dall'articolo 10, osserva che la questione merita un maggiore approfondimento anche per evitare l'apertura di un contenzioso che potrebbe ritardare l'attuazione del piano. Infatti, non è ancora ben chiara la natura legislativa del piano e non sono ancora ben delineati, nella

giurisprudenza e nella dottrina, i riflessi che le leggi di riforma hanno sui poteri delle Regioni a statuto speciale.

Il senatore Brugger, anch'egli d'accordo con i rilievi contenuti nel parere della Commissione affari costituzionali del Senato, rileva che il testo in esame non soltanto restringe eccessivamente, in generale, le potestà regionali, ma in particolare tende ad appiattire il trattamento delle Regioni a statuto speciale su quello delle Regioni a statuto ordinario. Ciò si evince in particolare dall'articolo 12 che attribuisce alle modalità di attuazione del piano, allegate al piano stesso, il valore di norme programmatiche per tutte le Regioni. Osserva inoltre che l'articolo 10, già ricordato in precedenti interventi, o è incostituzionale o è del tutto superfluo.

Dopo una precisazione del Presidente Modica circa il valore dell'allegato previsto dall'articolo 12 (la Presidenza del Senato ha riconosciuto che esso non può avere valore legislativo, ma solo di risoluzione politica), il senatore Saporito si dice a sua volta d'accordo con il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Tiene tuttavia a sottolineare che il piano è e deve essere un punto di riferimento per tutte le Regioni, anche se con effetti differenziatamente impegnativi secondo che si tratti di Regioni a Statuto ordinario o speciale. Non può pertanto condividere l'opinione, che è parsa emergere da alcuni precedenti interventi, secondo cui il piano non potrebbe avere alcuna efficacia vincolante. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 6, rileva che la sua formulazione desta perplessità non già perchè la potestà legislativa regionale non possa essere limitata da una norma di legge nazionale, ma perchè predeterminare dei « tetti » alla spesa sanitaria regionale presuppone che la finanza delle Regioni sia esclusivamente una finanza di trasferimento, il che contraddice con i più recenti orientamenti del Governo e del Parlamento.

Nel rimettersi a quanto rilevato dai precedenti oratori a proposito degli articoli 5, 7 (riguardo al quale nota in particolare che l'attività amministrativa delle Regioni non può essere assoggettata ad indirizzi legisla-

tivamente stabiliti), 9 e 10, sottolinea che all'articolo 3 la disciplina prevista a proposito degli emigrati appare poco riguardosa.

Il deputato Triva, dopo essersi detto d'accordo con le osservazioni specifiche formulate dal relatore e dal Ministro, oltrechè col parere della Commissione affari costituzionali del Senato, pone in luce in termini generali l'urgenza di approvare il piano, risolvendo il problema fondamentale che indubbiamente si pone: quello di conciliare l'esigenza di avere finalmente un piano sanitario valido per tutto il territorio nazionale con l'esigenza di salvaguardare l'autonomia delle Regioni.

In tale ordine di idee osserva che gli obiettivi del piano appaiono eccessivamente dettagliati, il che comporta il rischio di ulteriori gravi ritardi nell'approvazione del piano stesso. Anche le misure per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, previste dall'articolo 4, appaiono troppo dettagliate, oltrechè discutibili nel merito, tanto più che l'ultimo comma dello stesso articolo prevede che dette misure possano essere poste nel nulla qualora venga a mancare la copertura finanziaria.

Intervengono quindi il senatore Spezia (il quale riconosce fra l'altro che l'articolo 12 è privo di senso, ma sostiene che il piano può e deve fissare opportunamente limiti

alla spesa sanitaria delle singole Regioni), Di Lembo (il quale sottolinea che, sebbene non con legge, debbono essere stabiliti principi ed obiettivi precisi nel piano sanitario — anche per richiamare le Regioni alle loro responsabilità — poichè attraverso il piano bisogna riuscire a riequilibrare la situazione sanitaria di tutto il Paese e bisogna tendere anche ad un riequilibrio nelle singole Regioni fra spesa sanitaria e personale addetto) e Gherbez (che concorda con il deputato Triva circa la eccessiva minuziosità delle disposizioni del piano, e richiama in particolare l'attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 1 dove non è prevista alcuna collaborazione sanitaria con i Paesi dell'Est europeo).

Il presidente Modica, rilevato che dalla discussione odierna è emersa una sufficiente omogeneità di orientamenti, propone che la stesura di un testo di osservazioni, che tenga conto degli orientamenti stessi, da trasmettere immediatamente alla Presidenza del Senato, possa essere affidata al relatore Barsacchi, al senatore Saporito e al deputato Triva, con il coordinamento del Presidente. Di tale testo verrà data successivamente lettura alla Commissione in una prossima seduta. Così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INDIRIZZO GENERALE  
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI  
RADIO-TELEVISIVI**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

*Presidenza del Presidente*  
BUBBICO

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente comunica che:

con lettera del 10 marzo, il Presidente della RAI ha trasmesso una nota contenente informazioni e chiarimenti in ordine alle lettere con le quali la Presidenza della Commissione aveva trasmesso richieste inoltrate dall'onorevole Giacomo Mancini, dall'onorevole Angela Bottari, dal Comitato promotore di una proposta legislativa di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, dal senatore Vittorino Colombo (Veneto) e dall'onorevole Fabio Fabbri. Copia delle informazioni relative a ciascuna richiesta sarà inoltrata agli interessati. La nota del Presidente della RAI resta a disposizione dei commissari negli uffici di Segreteria;

con lettera del 13 marzo, il deputato Silvestri ha lamentato la parzialità e la tendenziosità di un documentario sulla città di Ascoli Piceno, realizzato dalla terza rete televisiva: l'impostazione del servizio, le interviste realizzate e le forzature polemiche che lo caratterizzano contrasterebbero con lo spirito della legge di riforma e con gli indirizzi della Commissione parlamentare.

Propone che la questione sollevata sia deferita all'esame della Sottocommissione per gli indirizzi generali.

La Commissione concorda;

con lettera del 16 marzo, il deputato Aglietta ha protestato per la collocazione marginale che è stata data dal TG1 del 14 marzo delle ore 20, alla notizia di una manifestazione messa in atto dal segretario del partito radicale, davanti all'Ambasciata russa, sul « caso Sharanskj »;

con lettera del 16 marzo, il deputato Aglietta ha protestato per la inusitata lunghezza di un'intervista al segretario del partito socialista, mandata in onda nel corso del TG 1 del 14 marzo e che definisce una tribuna politica surrettizia;

con lettera del 16 marzo, il deputato Aglietta ha lamentato che, contrariamente alla prassi adottata con altri partiti, al termine del Consiglio federale del partito radicale, domenica 14 marzo, nessun radio o telegiornale abbia richiesto un'intervista al segretario radicale, limitandosi a dare della conclusione e dell'andamento del Consiglio federale stesso una interpretazione unilaterale, discutibile e insufficiente;

con lettera del 16 marzo, il deputato Aglietta ha trasmesso copia di un suo comunicato nel quale rileva che il ritardo di 17 minuti nella diffusione della prima delle Tribune-*flash* decise dalla Commissione, e richiesta dal segretario del Partito radicale, non può che essere interpretato come volontà di ledere il partito radicale.

Propone che tutte le proteste avanzate dal deputato Aglietta siano deferite all'esame della Sottocommissione per gli indirizzi generali.

La Commissione concorda;

con telegramma del 17 marzo, anche il deputato Bonino, presidente del gruppo parlamentare radicale, ha protestato per le scorrettezze della RAI in occasione della messa in onda della citata Tribune-*flash* riservata al partito radicale.

Propone che copia del telegramma sia inviata al Presidente della RAI.

La Commissione concorda;

Con lettera del 16 marzo, 34 parlamentari comunisti hanno invitato la Commissione parlamentare ad adottare tutte le misure necessarie per la ripresa della trasmissione « Di tasca nostra », ed hanno inoltre, chiesto di conoscere i motivi per i quali non trova applicazione la deliberazione della Commissione del 21 ottobre 1981 ed a chi si deve attribuire la sospensione della trasmissione stessa.

Il Presidente ricorda che il 10 marzo scorso la Commissione ha adottato una risoluzione al riguardo. Copia della lettera dei parlamentari comunisti sarà trasmessa al Presidente della Concessionaria;

con lettera del 17 marzo, il Presidente della RAI ha trasmesso copia della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 1982 in ordine al piano di investimenti 1982-1984, nonchè l'intera documentazione trasmessa dalla RAI, per l'approvazione, al Ministero delle Poste e telecomunicazioni. Il Presidente Bubbico invita il Presidente della Sottocommissione per la pubblicità e gli indirizzi di spesa a convocare l'organo referente per un primo esame dei documenti.

Il Presidente comunica infine che la Sottocommissione per gli indirizzi ha proposto che la stessa proceda in tempi brevi, a due audizioni: la prima per ascoltare i professori Parente, De Rita, Bechelloni, Koch, Mongardini, componenti l'ex Comitato scientifico del Consiglio di Amministrazione della RAI al fine di approfondire la problematica relativa alla verifica dei programmi: la seconda audizione dovrebbe essere finalizzata ad ascoltare i responsabili della RAI destinati dall'organo di gestione a curare l'effettiva osservanza, all'interno dell'azienda degli indirizzi generali emanati dalla Commissione ed a verificarne l'attuazione nella programmazione futura.

Nessuno facendo osservazioni, il Presidente invita il deputato Dutto a procedere alle citate audizioni.

Il Presidente comunica infine che, con lettera in data odierna, il Direttore delle Tribune ha reso noto che, poichè lo sciopero giornalistico in corso non consentirebbe la diffusione di trasmissioni che potrebbero apparire giornalistiche — come la Tribuna sindacale prevista per questa sera — egli farà precedere la trasmissione dall'annuncio che la stessa andrà ugualmente in onda, perchè rientrante nella competenza non delle testate giornalistiche bensì in quella della Commissione parlamentare.

Nessuno facendo osservazioni, così rimane stabilito.

#### SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Aglietta, riferendosi alla comunicazione del Presidente relativa al ritardo della diffusione della Tribuna-*flash* del Partito radicale il 15 marzo scorso, rileva anzitutto come il mancato ottemperamento, da parte della Concessionaria, alla deliberazione della Commissione — che disciplina direttamente le Tribune — costituisca un fenomeno in sè molto grave; fenomeno del resto, già rilevato in altre occasioni e non solo dal rappresentante radicale, che comunque deve registrare il grave danno arrecato alla sua parte politica dal comportamento della RAI, che definisce inammissibilmente scorretto. Un ritardo di 17 minuti in una comunicazione-*flash* prevista dalla Commissione per la prima serata reca pregiudizio al ruolo della Commissione stessa, che dovrà intervenire tempestivamente per impedire il ripetersi di simili episodi.

Avverte che non potrà essere tollerato alcun ritardo nella diffusione della conferenza-stampa del Partito radicale, prevista per martedì 30 marzo prossimo.

Citando il passo della deliberazione del 17 febbraio scorso, relativo all'orario di diffusione delle Tribune-*flash*, ritiene che l'interpretazione di esso debba comportare per la RAI l'obbligo di diffondere tali comunicazioni prima e non dopo la messa in onda dei messaggi pubblicitari programmati dopo i TG della sera.

Il senatore Vittorino Colombo (V.), riferendosi alla comunicazione del Presidente

relativa alle due audizioni proposte dalla Sottocommissione per gli indirizzi generali, rileva preliminarmente come la Commissione non debba sindacare il contenuto di singole trasmissioni della Concessionaria e, per quanto riguarda in particolare la proposta dei responsabili della RAI preposti ad assicurare l'osservanza degli indirizzi della Commissione parlamentare, osserva come sia importante tenere presente la diretta responsabilità, nei confronti della Commissione, del direttore generale al riguardo; elemento questo che non può essere trascurato dalla Sottocommissione per gli indirizzi generali.

Il senatore Pozzo, presentatore di una proposta di risoluzione da votare a conclusione dell'imminente discussione sulle risultanze dell'audizione dei responsabili della RAI — documento già distribuito a tutti i Commissari — sottolinea l'urgenza di affrontare la questione delle gravi inadempienze in ordine alle deliberazioni dell'organo parlamentare sulla SIPRA. Propone che di questo argomento la Commissione si occupi al più presto.

Il deputato Baghino condivide il programma di audizioni — finalizzate a verificare l'effettiva incidenza degli indirizzi generali sulle scelte della Concessionaria — che la competente Sottocommissione ha davanti a sé: è necessario ascoltare il punto di vista di quanti in concreto gestiscono la delicata materia.

Il deputato Dutto tiene a precisare — in relazione a quanto testè dichiarato dal senatore Colombo — che la Sottocommissione da lui presieduta, nel prevedere un approfondimento dell'operatività degli indirizzi generali della Commissione, non ha certo inteso escludere da tale approfondimento le competenze della Direzione generale.

Il deputato Bernardi rileva che tutte le obiezioni della RAI sui pericoli di disaggregazione dell'ascolto a causa della diffusione delle Tribune-flash in prima serata non sembrano trovare conferma alla luce dell'esperienza. Eppure la Commissione, e in precedenza la competente Sottocommissione, hanno a lungo approfondito la questione.

Il Presidente, riassunti i termini del dibattito, propone che la Commissione richiami

la Concessionaria al rispetto degli orari di diffusione delle trasmissioni delle Tribune. Sulla specifica questione sollevata dal deputato Aglietta, data lettura del brano della delibera del 17 febbraio scorso, relativa all'orario di diffusione dei *flashes* — dopo aver ascoltato il parere tecnico del Direttore della rubrica — ritiene che non possa esservi dubbio sul fatto che essi debbano seguire e non precedere gli *shorts* pubblicitari dopo i TG della sera. La Sottocommissione per le Tribune potrà, se del caso, esaminare la possibilità di modificare l'attuale stato delle cose.

Sulla questione sollevata dal senatore Pozzo, propone che di essa si occupi l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, nella prossima riunione.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUGLI INDIRIZZI GENERALI IN ORDINE AI MESSAGGI PUBBLICITARI DELLA RAI

Il Presidente ricorda che nella seduta del 10 marzo scorso è mancato il numero legale nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo, presentato dal deputato Sterpa, del quinto alinea del secondo comma del documento illustrato dal senatore Noci, e volto a prevedere l'inserzione di appositi spazi pubblicitari sulla terza rete televisiva.

Il deputato Dutto fa proprio l'emendamento soppressivo testè citato.

Dopo brevi interventi del deputato Baghino (orientato a proporre a nome della sua parte politica la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento) e del deputato Bernardi, il Presidente constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 14,30).

Il Presidente, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 31 marzo prossimo, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 14,35.

**COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI  
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL  
SEGRETO DI STATO**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

*Presidenza del Presidente*  
PENNACCHINI

*La seduta inizia alle ore 19 e termina alle  
ore 20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SUL CASO SINDONA**

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

*Presidenza del Presidente*  
DE MARTINO

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

**VOTAZIONI CONCLUSIVE SULLA RELAZIONE  
AL PARLAMENTO**

Il deputato Azzaro, relatore, illustra il testo definitivo della relazione conclusiva da lui predisposta con particolare riferimento alle modificazioni introdotte rispetto allo schema approvato dalla Commissione nella seduta del 17 marzo.

Nell'imminenza della conclusione dell'inchiesta, desidera esprimere il più vivo ringraziamento e apprezzamento al Presidente De Martino, senza la cui opera corretta e imparziale difficilmente la Commissione avrebbe potuto raggiungere così concreti e solleciti risultati, nonostante la delicatezza e la rilevanza degli argomenti trattati.

Si associa a queste considerazioni il deputato Teodori rilevando come nella storia del nostro Parlamento l'attività svolta da questa Commissione d'inchiesta si presenti come esemplare. Chiede che la Commissione si pronunci formalmente sui documenti da pubblicare in allegato alla relazione, proponendo che siano pubblicati i resoconti stenografici integrali dei lavori della Commissione ed eventualmente anche altri documenti di particolare rilevanza da scegliere nell'ampia documentazione acquisita dalla Commissione.

Il deputato D'Alema non ritiene che la Commissione sia stata all'altezza della rilevanza delle questioni trattate. Era dovere del Parlamento fare chiarezza completa sull'affare Sindona e su quello della loggia massonica P2, che sul primo si è innestato.

Orbene, mentre sulla loggia P2 si dovrà attendere l'esito dell'inchiesta recentemente avviata, si può fin d'ora affermare che sull'affare Sindona non è stata fatta tutta la dovuta chiarezza: come conferma il fatto che le conclusioni della relazione Azzaro contrastano in modo a volte violento con la documentazione che le precede. Dove invece ritiene di poter concordare con gli oratori che lo hanno preceduto è nell'esprimere un vivo apprezzamento per l'imparzialità e la capacità con cui il Presidente ha diretto i lavori della Commissione; e per l'apporto dato ai lavori dai funzionari, dagli esperti e dagli altri collaboratori dello *staff* tecnico.

Il senatore Rastrelli, nell'associarsi al ringraziamento al Presidente De Martino, per l'equilibrio con cui ha condotto l'inchiesta, e ai collaboratori tecnici della Commissione, esprime tuttavia l'opinione che sul caso Sindona non sia stata fatta tutta la chiarezza auspicabile, specie a causa della mancata audizione dello stesso protagonista, per la quale manifesta tutto il suo rammarico.

Il deputato Minervini, dopo aver espresso anch'egli il suo apprezzamento al Presidente De Martino, ai funzionari e agli esperti della Commissione, nonché ai magistrati che dall'esterno hanno così utilmente contribuito all'espletamento dell'inchiesta, si rammarica tuttavia che la verità resti dimidiata e che l'auspicata chiarezza sull'affare Sindona sia rimasta allo stato di aspirazione.

Il senatore Signori ritiene che la Commissione, anche per l'opera del Presidente e dei suoi collaboratori tecnici, abbia dato un importante contributo alla moralizzazione della nostra vita pubblica. La piena verità non è stata raggiunta, ma ad essa ci si è notevolmente avvicinati: e questo induce il gruppo socialista, sciogliendo le riserve espresse nella precedente seduta, a votare a favore della relazione Azzaro, che è stata modificata dal presentatore in modo che ritiene soddisfacente.

Il deputato Olcese afferma che l'inchiesta ha confermato la fragilità complessiva del nostro sistema finanziario di fronte a manovre speculative che in altri paesi avrebbero potuto avere esiti forse meno brillanti, ma certamente più positivi. Non pensa che a questa fragilità si possa sopperire soltanto con lo strumento legislativo: si augura dunque che con la crescita del paese migliori anche il costume in questo campo, così come si augura — per quanto riguarda specificamente l'affare Sindona — che l'opera della magistratura possa chiarire i punti sui quali la Commissione non ha fatto completa luce.

Il senatore Fontanari ritiene che le modifiche introdotte nella relazione, pur se questa non è perfetta, facciano comunque cadere le riserve da lui espresse nella precedente seduta, inducendolo ad un voto favorevole. Chiede tuttavia al relatore di accogliere due sue ulteriori proposte di modifica.

Il senatore D'Amelio, dopo essersi associato al generale apprezzamento per la probità e l'indipendenza con cui il presidente De Martino ha guidato l'inchiesta, esprime l'opinione che la Commissione si sia sforzata di cercare la verità ed abbia fatto quanto possibile per offrire al Parlamento e all'opinione pubblica elementi di giudizio su una vicenda così complessa, anche se alcuni aspetti ne sono rimasti oscuri.

Il relatore Azzaro accetta il primo dei due emendamenti proposti dal senatore Fontanari.

Il Presidente ringrazia tutti i Commissari per la collaborazione prestata e per le espressioni che hanno voluto usare nei suoi confronti. Ritiene che fosse suo dovere assicurare l'imparzialità, ed insieme l'adempimento dei compiti affidati alla Commissione dalla legge. La Commissione ha conseguito risultati positivi nell'accertamento dei fatti: e se non è potuta andare più a fondo in questa direzione è per le limitazioni opposte alla sua azione da ragioni di carattere istituzionale, dalla difficoltà di ottenere la collaborazione di Stati esteri a norma delle convenzioni internazionali vigenti, dalla reticenza di alcune delle persone che sono state ascoltate. Ma ciò che era possibile fare, nell'ambito di questi limiti, è stato fatto: e se

ne è tratta — tra l'altro — una visione sconcertante dell'assetto dei poteri finanziari in Italia, cui si augura che buone leggi possano porre riparo, poichè le leggi, anche se hanno bisogno degli uomini per operare, possono nondimeno incoraggiare la virtù e scoraggiare i vizi.

Conclude esprimendo la sua soddisfazione per i tempi relativamente brevi in cui la Commissione ha potuto esaurire il compito che le era stato affidato dalla legge.

Pone in votazione il testo della relazione Azzaro, con l'intesa che ne resta stralciata la parte relativa ad una disciplina generale delle inchieste parlamentari, che sarà votata successivamente.

La Commissione approva a maggioranza la relazione Azzaro.

Il Presidente pone in votazione la parte della relazione relativa ad una disciplina generale delle inchieste parlamentari con inclusione delle proposte procedurali avanzate da parlamentari della minoranza.

La Commissione approva all'unanimità questa parte della relazione.

La Commissione delega quindi la Presidenza al coordinamento formale dei testi approvati.

Il deputato D'Alema, anche a nome dei deputati Minervini e Cafiero, presenta il testo di una relazione di minoranza.

Il deputato Rastrelli presenta uno schema di relazione di minoranza, riservandosi di integrarlo successivamente.

Il deputato Teodori, che ha già precedentemente presentato uno schema di relazione di minoranza, si riserva di integrarlo successivamente.

Il Presidente avverte che alle relazioni sarà allegato il testo integrale dei resoconti stenografici dei lavori della Commissione. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il deputato Minervini, anche a nome del deputato Onorato e del senatore Riccardelli, ritira la proposta di risoluzione da lui presentata nella seduta dell'8 aprile 1981, e che dovrebbe ora essere posta in votazione, ritenendola assorbita dalla relazione per quanto si riferisce alla notificazione ai Presidenti delle Camere delle irregolarità del bilancio

del partito della democrazia cristiana, e superata dai fatti per quanto riguarda la notificazione ai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana dei versamenti in favore di quel partito, che è già stato convenuto in giudizio per questo titolo.

La Commissione approva infine all'unanimità il seguente ordine del giorno, proposto dal Presidente: « La Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse, a conclusione dei lavori, esprime il suo vivo apprezzamento per l'opera intelligente ed infaticabile svolta dai funzionari ad essa addetti ed in particolare all'avvocato Gian Franco Ciaurro, al dottor Francesco Posteraro, nonché al dottor Bernardino Paganuzzi per la collaborazione prestata all'inizio dei suoi lavori. Ad essi va il suo grato saluto, come a tutto il personale degli uffici.

Del pari un riconoscente saluto essa rivolge ai collaboratori esterni, i magistrati dottor Raffaele Bertoni, dottor Umberto Loi e dottor Andreino Niro, ed i professori Domenico Buonomo, Marco Onado e Carlo Balestrero, alla cui alta competenza, esperienza ed impegno di lavoro si devono contributi molto validi in tutto il corso dell'inchiesta e nella fase finale di raccolta degli elementi acquisiti. In tale modo funzionari e collaboratori hanno reso possibile alla Commissione di adempiere ai propri fini istituzionali.

Infine la Commissione ringrazia ufficiali ed agenti dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato per il modo con il quale hanno adempiuto ai compiti loro affidati ».

*La seduta termina alle ore 18,50.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 23 MARZO 1982**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vernaschi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge:

*alle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>:*

1828 — « Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico »: *parere favorevole*;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

2, 170, 282, 306, 1212, 1276, 1312 — in materia di nuova disciplina dell'adozione: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamento su testo unificato predisposto da Sottocommissione della Commissione di merito*;

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

1207 — « Norme per il reclutamento dei Commissari di leva »: *parere favorevole su testo predisposto da Sottocommissione della Commissione di merito*;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

1651 — « Trattamento giuridico ed economico degli accudienti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », d'iniziativa dei senatori Vincelli ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamento*;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

1832 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 23 MARZO 1982**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Ciocce, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

1755 — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico »: *parere favorevole*;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

1806-urgenza — « Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 »: *parere favorevole*.

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 23 MARZO 1982**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la

partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini. ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª Commissione:*

1654 — « Modifica dell'articolo 64 della legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza », d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri: *rinvio dell'emissione del parere su emendamenti;*

*alla 2ª Commissione:*

1463 — « Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1479 — « Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale »: *parere favorevole condizionato alla introduzione di emendamenti;*

1610-Urgenza — « Modifica dell'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente il numero degli istituti di prevenzione e pena per i quali è prevista la presenza della guardia medica e infermieristica »: *parere favorevole condizionato alla introduzione di emendamenti;*

*alla 3ª Commissione:*

855 — « Istituzione dei Comitati consolari », d'iniziativa dei deputati Berlinguer Enrico ed altri, Zaccagnini ed altri, Craxi ed altri, Tremaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, (in stato di relazione): *parere favorevole su emendamenti, condizionato alla introduzione di emendamenti;*

1727 — « Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografico italo-francese del 1º agosto 1966, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con legge 21 giugno 1975, n. 287 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario;*

1740 — « Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole ita-

liane all'estero », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1746 — « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmate a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga al 31 dicembre 1980 dell'Accordo sulla pesca firmato il 15 giugno 1973 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1748 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Jugoslavia, dall'altro, nonché dell'Accordo di cooperazione nei settori di competenza della CEECA, tra gli Stati membri di tale Comunità e la Comunità stessa, da un lato, e la Jugoslavia, dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con Scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1785 — « Concessione di un contributo annuale al Servizio sociale internazionale — sezione italiana — con sede in Roma », d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 4ª Commissione:*

943-B — « Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento », approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 8ª Commissione:*

1650 — « Ulteriore proroga dei limiti temporali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1979, n. 299, in materia di interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile », d'iniziativa dei senatori Vincelli ed altri: *parere favorevole;*

1651 — « Trattamento giuridico ed economico degli accudienti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato », d'iniziativa dei senatori Vincelli ed altri: *rinvio della emissione del parere*;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

1632 — « Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri », d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (in stato di relazione): *parere favorevole*.

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MARZO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adot-

tato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

1717 — « Riconoscimento del diploma di baccalaureato internazionale »: *parere favorevole con osservazioni*;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

1755 — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico »: *parere favorevole*;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

1806-Urgenza — « Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 »: *parere favorevole con osservazioni*.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

*Mercoledì 24 marzo 1982, ore 9*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MARTINAZZOLI ed altri. — Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (31).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI ed altri. — Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali (1272).
- MALAGODI e FASSINO. — Nuove norme sui procedimenti d'accusa (1281).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge

- Norme integrative della disciplina vigente per il controllo degli stranieri (694).
- VITALONE ed altri. — Modifica dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1654).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. — Nuova disciplina del trattamento economico e della posizione giuridica per gli amministratori degli enti locali (42).
- VIGNOLA. — Modifica alla disciplina del collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (100).
- VIGNOLA. — Modifica della legge 26 aprile 1974, n. 169, riguardante il trattamento

economico degli amministratori dei comuni e delle province (101).

- CENGARLE ed altri. — Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbliche elettive in seno alle unità sanitarie locali (1570).
- MANCINO ed altri. — Disciplina dell'aspettativa e dei permessi di dipendenti pubblici e privati eletti a cariche pubbliche nelle Regioni e negli enti locali (1653).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. — Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra a sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (541).
- GIUST ed altri. — Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale genitori de « La nostra famiglia », con sede in Ponte Lambro (Como) (1340).
- CIPELLINI ed altri. — Contributi a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale (1518).
- SAPORITO ed altri. — Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale (1749).

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'istituzione di ruoli ed altre disposizioni sul personale

della polizia di Stato (*Esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 febbraio 1982*).

II. Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'inquadramento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

---

### 3<sup>a</sup> (Affari esteri)

*Mercoledì 24 marzo 1982, ore 9*

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Approvazione ed esecuzione dello Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmate a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga al 31 dicembre 1980 dell'Accordo sulla pesca firmato il 15 giugno 1973 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri delle Comunità europee, da un lato, e la Jugoslavia, dall'altro, nonché dell'Accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunità e la Comunità stessa, da un lato, e la Jugoslavia, dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con Scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981 (1748) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### 5<sup>a</sup> (Bilancio)

*Mercoledì 24 marzo 1982, ore 10*

- Comunicazioni del Presidente in ordine all'indagine conoscitiva sull'assetto delle partecipazioni statali.

---

### 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 24 marzo 1982, ore 9*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto delegato concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti (Direttiva CEE n. 78/669).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- VINCELLI ed altri. — Ulteriore proroga dei limiti temporali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1979, n. 299, in materia di interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (1650).
- VINCELLI ed altri. — Trattamento giuridico ed economico degli accudienti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1651).

---

### 9<sup>a</sup> (Agricoltura)

*Mercoledì 24 marzo 1982, ore 9*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILETTI. — Nuove norme sulla forma e sulla validità dei contratti agrari ultrannuali o a tempo indeterminato (566).

- TROPEANO ed altri. — Sospensione necessaria del processo per cessazione di proroga di contratto agrario (570).
- PISTOLESE ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1567).
- TRUZZI. — Norme sui contratti agrari (17-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIPELLINI ed altri. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (179).
  - MAZZOLI. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (209).
  - Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali (711).
  - CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso (1036).
  - MODICA ed altri. — Norme sui parchi e le riserve naturali (1049).
- e del voto (n. 68) della Regione Emilia-Romagna attinente ai suddetti disegni di legge.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1291).

IV. Esame del disegno di legge:

- MORANDI ed altri. — Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne (680).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto delegato concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite (Direttive CEE nn. 71/140, 74/648, 74/649, 78/55, 77/629, 78/692).
- Schema di decreto delegato concernente taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (Direttiva CEE n. 76/118).
- Schema di decreto delegato concernente la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (Direttiva CEE n. 75/445).
- Schema di decreto delegato concernente gli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (Direttiva CEE n. 77/504).
- Schema di decreto delegato concernente la disciplina dell'attività sementiera (Direttive CEE nn. 73/438 e 79/641).

---

**12ª (Igiene e sanità)**

*Mercoledì 24 marzo 1982, ore 9*

Indagine conoscitiva sul finanziamento in materia sanitaria: audizione di rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero della sanità e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

---

**Commissione parlamentare d'inchiesta  
sulla Loggia massonica P 2**

*Mercoledì 24 marzo 1982, ore 9,30 e ore 15*

---